SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 agosto 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 216

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO 10 maggio 2001.

Legge 15 dicembre 1990, n. 396. Modifiche al Programma degli interventi per Roma capitale.

DECRETO 10 maggio 2001.

Legge 23 dicembre 1996, n. 651. Modificazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000.

01A8042-8043

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2001, n. **338.**

Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369;

Visto l'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore e, in particolare, i commi 3, 4, e 6;

Sentita la Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.);

Sentite le associazioni di categoria interessate;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno, ivi comprese le dichiarazioni identificative sostitutive del contrassegno medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma 1 del medesimo articolo 181-*bis* prodotti successivamente all'entrata in vigore della medesima legge, nonché la collocazione e i tempi per il suo rilascio da parte della Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.).

2. Sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, purché conformi alla legislazione previgente in materia di contrassegno e di tutela del diritto d'autore.

Art. 2.

Caratteristiche e tipologia di contrassegno

1. Il contrassegno contiene il titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, il nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore, un numero progressivo, nonché la destinazione del supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione.

2. Per ragione di speditezza e di semplicità delle operazioni di rilascio, tenuto conto delle esigenze specifiche della produzione industriale e del sistema distributivo, il contrassegno può non contenere l'indicazione dettagliata di alcuni degli elementi indicati al comma 1. In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il riferimento al produttore o al duplicatore dell'opera e un numero progressivo che consenta di risalire ai dati non espressi, anche con riferimento ai dati identificativi dei soggetti richiedenti il servizio.

Art. 3.

Collocazione del contrassegno

1. Il contrassegno è applicato, di norma, sulla confezione del supporto in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto.

2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, è consentita l'apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.

3. Ai fini delle modalità di apposizione del contrassegno sono sempre considerate le specificità e le dimensioni del prodotto, la sua destinazione e la concreta presentazione della confezione destinata alla commercializzazione.

4. Nei casi in cui le modalità di cui al comma 1 non risultino compatibili con le esigenze della commercializzazione di taluni prodotti, la S.I.A.E. autorizza l'apposizione del contrassegno sull'involucro esterno della confezione.

Art. 4.

Rilascio del contrassegno

1. I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta degli interessati.

2. Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica predisposta dalla S.I.A.E., anche per via telematica, corredata della documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a dimostrare la liceità dei supporti. La richiesta deve contenere comunque tutti i dati relativi all'opera, agli autori, agli aventi diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve essere corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei diritti di sfruttamento da parte del richiedente. La S.I.A.E. può richiedere la documentazione comprovante l'effettiva acquisizione dei diritti ed un esemplare del supporto da vidimare.

3. Il rilascio del contrassegno può essere differito per un massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta quando ricorrano i seguenti motivi:

a) necessità di verificare, in presenza di seri indizi, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione;

b) peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal richiedente;

c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.

4. La S.I.A.E. può comunque sospendere il rilascio dei contrassegni per il mancato pagamento dei relativi oneri.

5. Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni di rilascio dei contrassegni, la S.I.A.E. dà comunicazione all'interessato nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta. La S.I.A.E. può altresì rifiutare il rilascio dei contrassegni per mancanza o incompletezza di uno degli elementi della richiesta indicati al comma 2, nonché per la mancata indicazione degli elementi contenuti nella attestazione prevista dal comma 2 dell'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso di richieste di quantitativi particolarmente elevati di contrassegni il rilascio dei medesimi può avvenire oltre il termine indicato sulla base di scaglioni definiti tra la S.I.A.E. e i soggetti richiedenti.

6. La S.I.A.E., ai sensi del comma 6 dell'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, definisce specificamente le modalità per l'affidamento al richiedente o al terzo da questi delegato, della apposizione materiale del contrassegno, e per la relativa rendicontazione dell'attività svolta e dell'utilizzazione del materiale consegnato, con ogni facoltà di verifica da parte della S.I.A.E.

7. La S.I.A.E., ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è tenuta a stabilire i tempi e le modalità della preventiva notizia che l'importatore deve fornire con riferimento all'ingresso dei prodotti nel territorio nazionale, in accordo con le organizzazioni interessate. L'importatore richiede il rilascio dei contrassegni ai sensi del comma 2 e comunque entro i trenta giorni successivi all'importazione dei supporti.

Art. 5.

Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali

1. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque confezionati contenenti programmi destinati ad essere posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in particolare:

a) i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione o archivio di contenuti multimediali prodotti in serie sui supporti di cui al comma 1, fruibili mediante collegamento e lettura diretta del supporto, quali dischetti magnetici *(floppy disk)*, *CD ROM*, schede di memoria *(memory card)*, o attraverso installazione mediante il medesimo supporto su altra memoria di massa destinata alla fruizione diretta mediante *personal computer*;

b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su apparati specifici per videogiochi, quali *playstation* o *consolle* comunque denominati, ed altre applicazioni multimediali quali *player* audio o video.

2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali contenenti applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia ovvero dizionario, destinati a qualsivoglia forma di intrattenimento o per fruizione da parte di singoli utilizzatori o di gruppi in ambito privato, scolastico o accademico.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali:

a) accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la S.I.A.E.;

b) distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il suo consenso, in versione parziale ed a carattere dimostrativo;

c) distribuiti mediante scaricamento diretto *(download)* e conseguente installazione sul *personal computer* dell'utente attraverso *server* o siti *Internet* se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente, salva la copia privata;

d) distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce *(driver)* oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti *software* ed *hardware* se derivanti da *software* già installato;

e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali *modem* o terminali, sistemi *GPRS* (general pocket radio service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo ovvero alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Ulteriori ovvero diverse fattispecie potranno essere esplicitamente incluse a seguito di specifici accordi tra le associazioni dei produttori e la S.I.A.E. in considerazione della evoluzione tecnologica. Tali fattispecie sono comunicate al Comitato per la tutela della proprietà intellettuale di cui alla legge 18 agosto 2000, n. 248.

Art. 6.

Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno

1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, il soggetto interessato può richiedere l'assenso della S.I.A.E. perché l'apposizione del contrassegno venga sostituita da apposita dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il produttore del programma invia alla S.I.A.E. la dichiarazione identificativa, sostitutiva del contrassegno, anche in via cumulativa con riferimento a determinate tipologie di supporti preventivamente indicati. Tale dichiarazione comprova la legittimità dei supporti stessi anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

3. La dichiarazione identificativa autocertifica la conformità della tipologia dei supporti alle previsioni di cui al terzo comma dell'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al presente regolamento, e, a tal fine, contiene le seguenti informazioni:

a) definizione sintetica della tipologia di prodotto informatico;

b) titolo del programma per elaboratore o multimediale;

c) nome, indirizzo e codice fiscale del produttore ovvero dell'importatore;

d) tipo di supporto con cui il programma viene commercializzato quali *compact disk* dischetti magnetici *(floppy disk)*, etc.;

e) tipo di commercializzazione quali, ad esempio, vendita, noleggio, abbinamento editoriale, etc.;

f) codice identificativo del prodotto;

g) descrizione sintetica di qualsiasi eventuale dispositivo anticontraffazione, sia esso un contrassegno fisico visibile direttamente sulla confezione (applicato, accluso mediante cellofanatura, incorporato nel materiale della confezione, ovvero stampato sulla stessa) ovvero presente all'interno della confezione (incluso con le medesime modalità di cui sopra in uno dei componenti del pacchetto), ovvero incorporato nel programma come caratteristica funzionale (controllo/inserimento di un numero seriale, richiesta di registrazione irreversibile dei dati del possessore, creazione di codice di accesso, marchiatura del supporto, controllo di una periferica tipo «chiave *hardware*», attivazione mediante parola chiave *(password)* univoca, etc.

4. Qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti, le dichiarazioni identificative recano la loro indicazione, anche in via sintetica e sono accompagnate da una dichiarazione di assolvimento dei corrispondenti diritti di autore.

5. La dichiarazione identificativa può essere effettuata anche cumulativamente per più tipi di programmi o nuove versioni di un programma e deve pervenire alla S.I.A.E., in carta semplice, completa di eventuali allegati e di un esemplare del supporto commercializzato, almeno dieci giorni prima della data di immissione in commercio o di importazione dei supporti nel territorio nazionale. L'invio deve essere effettuato con modalità idonea a far constare la data di ricevimento da parte della S.I.A.E.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo fine di definire l'ambito di applicazione dell'articolo 181-*bis* della citata legge n. 633 del 1941, nonché l'ambito operativo della dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, così come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione alla utilizzazione non eccedente il cinquanta per cento delle opere intere.

7. Le dichiarazioni identificative previste dal comma 3 dell'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dal presente articolo riferite a supporti prodotti o importati nel territorio nazionale nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, e quella di entrata in vigore del presente regolamento sono presentate alla S.I.A.E. dai produttori o dagli importatori nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalità indicate dal presente articolo. In ogni caso è attestata da parte dei dichiaranti, sotto la relativa responsabilità, l'originalità dei supporti e l'assolvimento di tutti gli obblighi relativi ai diritti previsti dalla vigente normativa in materia di diritto d'autore, con ogni facoltà di verifica da parte della S.I.A.E. Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la S.I.A.E. ed i soggetti indicati dall'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248.

Art. 7.

Casi particolari

1. Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o rivenditori di supporti usati, nell'ipotesi di smarrimento o distruzione fortuita di contrassegni originariamente apposti, la S.I.A.E., esaminata la documentazione e la dichiarazione rese, provvede al rilascio del nuovo contrassegno, entro dieci giorni dalla richiesta, salvo che non riscontri elementi significativi dai quali emergano fondati dubbi di illecita riproduzione dei supporti medesimi; in questa ipotesi la S.I.A.E. sospende il rilascio per un termine massimo di quarantacinque giorni, nel corso dei quali provvede ai necessari accertamenti. Scaduto il termine la S.I.A.E. provvede al rilascio del contrassegno ovvero informa del fatto l'autorità giudiziaria. Le maggiori spese per la verifica, l'esame ed il controllo dei supporti sono a carico dei richiedenti la nuova contrassegnatura.

2. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno né a dichiarazione sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, realizzano per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attività di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 luglio 2001

Il Presidente: BERLUSCONI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 188

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1941, n. 166.

— Il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1942, n. 286.

— La legge 18 agosto 2000, n. 248, recante «Nuove norme di tutela del diritto di autore» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 settembre 2000, n. 206.

— Il testo dell'art. 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, è il seguente:

«Art. 181-*bis*. — 1. Ai sensi dell'art. 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-*bis* e 171-*ter*, la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'art. 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'art. 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi tra la S.I.A.E. e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui ai comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la S.I.A.E. verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la S.I.A.E. e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'art. 171-*bis*, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla S.I.A.E.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la S.I.A.E. e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la S.I.A.E. e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la S.I.A.E. circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la S.I.A.E., l'importatore ha l'obbligo di dare alla S.I.A.E. preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la S.I.A.E. e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della S.I.A.E.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dei commi 2 e 6 dell'art. 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39.

— Il comitato per la tutela della proprietà intellettuale è stato introdotto dall'art. 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, il cui testo è il seguente:

«Art. 19. — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.

4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'art. 116 del codice di procedura penale.

5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.

6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.

7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 171-*bis* della legge 22 aprile1941, n. 633, introdotto dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248, è il seguente:

«Art. 171-*bis*. — 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, e soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità».

— Per il testo dell'art. 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.

01G0389

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2001.

Nomina a Ministro della salute del prof. Girolamo Sirchia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Girolamo Sirchia è nominato Ministro della salute, a decorrere dal 7 agosto 2001, data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2001, n. 317.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 agosto 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 258

01A9295

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2001.

Nomina a Sottosegretari di Stato al Ministero della salute del sen. Cesare Cursi e del dott. Antonio Guidi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 2001, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della salute;

Decreta:

Il sen. Cesare Cursi e il dott. Antonio Guidi sono nominati Sottosegretari di Stato al Ministero della salute, a decorrere dal 7 agosto 2001, data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2001, n. 317.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 agosto 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 259

01A9296

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 luglio 2001.

Riconoscimento di titolo accademico/professionale rumeno, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Gradinaru Constantin Dorin, nato l'11 febbraio 1965 a Slatina Olt, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di inginer conseguito in Romania, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del diploma di laurea in ingegneria elettrica conseguito presso l'Istituto statale politecnico di Bucarest in data 25 settembre 1990, che in Romania abilita il titolare all'esercizio della professione di ingegnere elettrico;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 marzo 2001;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri;

Vista la nota inviata in data 22 marzo 2001 dal Consiglio nazionale degli ingegneri;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Latina in data 11 maggio 2001, per motivi di lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Gradinaru Constantin Dorin, nato l'11 febbraio 1965 a Slatina Olt, cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) scienza delle costruzioni; 2) fisica tecnica ambientale; 3) scienza e tecnologia dei materiali.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 31 luglio 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

01A9008

DECRETO 31 luglio 2001.

Riconoscimento di titolo accademico/professionale inglese ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Gambarin Dario, nato a Castagnaro (Verona) il 6 agosto 1958, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale di psicologo conseguito in Gran Bretagna, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato che il richiedente è in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Bologna il 10 marzo 1987;

Rilevato che il Gambarin possiede altresì i seguenti titoli accademici: diploma di laurea in «Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo» conseguito presso l'Università degli studi di Bologna in data 18 novembre 1991; diploma di specializzazione post-universitario in «relazioni industriali e del lavoro» conseguito presso l'Università degli studi di Bologna il 18 luglio 1995;

Considerato inoltre che i titoli su indicati sono stati riconosciuti in Gran Bretagna dalla British Psychological Society, cui il Gambarin risulta iscritto dal 17 giugno 1999, in qualità di graduate member, e dal 22 febbraio 2001, in qualità di chartered psychologist;

Preso atto che la British Psychological Society è compresa nell'elenco allegato alla direttiva 89/48/CEE delle organizzazioni professionali che corrispondono alle condizioni dell'art. 1, lettera *d)*, secondo comma;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 giugno 2001;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicata;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Gambarin Dario, nato a Castagnaro (Verona) il 6 agosto 1958, cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 31 luglio 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana, sulla seguente materia: teoria e tecnica dei tests.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente punto *a)*.

Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento e la dichiarazione di disponibilità dello psicologo tutor.

Il tirocinio si svolgerà presso uno psicologo, scelto dall'istante tra i professionisti che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

01A9009

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 8 febbraio 2001.

Modificazione delle tabelle allegate al decreto ministeriale 20 gennaio 1998, recante l'attuazione del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sulla riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visti i decreti ministeriali 30 aprile 1984, concernenti dipendenza, ordinamento e compiti assegnati allo stabilimento militare materiali difesa NBC ed al centro tecnico militare chimico fisico e biologico di S. Lucia di Civitavecchia;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1998 con il quale i predetti enti, inseriti nella tabella «C» allo stesso allegata, sono stati posti alle dipendenze del segretario generale;

Ravvisata la necessità di riportare lo stabilimento NBC ed il centro tecnico nell'ambito dell'area tecnico - operativa, in ragione dell'esigenza di disporre di strutture che assicurino supporto tecnico e scientifico alla componente NBC, anche ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 289;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Sulla proposta del segretario generale d'intesa con il capo di Stato maggiore della difesa;

Decreta:

Art. 1.

1. A far data dal centottantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, lo stabilimento militare materiali difesa NBC ed il centro tecnico militare chimico fisico e biologico di Civitavecchia sono espunti dall'elenco degli enti e stabilimenti di cui alla tabella *C* allegata al decreto ministeriale 20 gennaio 1998, e collocati nella tabella *A* allegata al medesimo decreto.

2. In via transitoria, fino alla data di cui al comma 1, lo stabilimento ed il centro predetti continuano a svolgere i compiti ed a mantenere la struttura organizzativo-funzionale di cui ai decreti ministeriali 30 aprile 1984.

3. Alla riorganizzazione degli enti stessi si provvede con decreto del Ministro della difesa di concerto con il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro della funzione pubblica, da emanare entro il termine di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente.

Roma, 8 febbraio 2001

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 5 Difesa, foglio n. 298

01A8806

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 luglio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Tra produttori di latte e allevatori di bestiame bovino», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 18 febbraio 1987, con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Tra produttori di latte e allevatori di bestiame bovino», con sede in Molfetta, è stata sciolta ed il sig. Tedeschi Ilarione è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire i predetti liquidatori, a causa della perdurante inattività accertata in sede di revisione ordinaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del 4 aprile 2001, pervenuto il 1° giugno 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Buttaro Giuseppe, nato a Roma il 9 marzo 1960 e residente in Bari alla via A Gimma, n. 52, è nominato liquidatore della società cooperativa «Tra produttori di latte e allevatori di bestiame bovino», con sede in Molfetta, costituita in data 20 settembre 1961 per rogito del notaio dott. Mastropasqua Franco, registro imprese n. 1875, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 18 febbraio 1987, in sostituzione del sig. Tedeschi Ilarione.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 5 luglio 2001

Il dirigente: BALDI

01A8808

DECRETO 5 luglio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Altamura due», in Altamura.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 26 gennaio 1993, con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Altamura due», con sede in Altamura, è stata sciolta ed il sig. Comodo Marco è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività riscontrata in sede di revisione ordinaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del 4 aprile 2001, pervenuto il 1° giugno 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Berloco Nicola, nato a Altamura il 13 giugno 1966 ed ivi residente alla via Torino, n. 46, è nominato liquidatore della società cooperativa «Altamura due», con sede in Altamura costituita in data 15 luglio 1991 per rogito del notaio dott. Stigliano Clemente, registro imprese n. 27990, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 26 gennaio 1993, in sostituzione del sig. Comodo Marco.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 5 luglio 2001

Il dirigente: BALDI

01A8809

DECRETO 5 luglio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Mattatori Terlizzesi», in Mola di Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 2 giugno 1999, con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Mattatori Terlizzesi», con sede in Mola di Bari è stata sciolta ed il sig. Ruggieri Vincenzo è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del 4 aprile 2001, pervenuto il 1° giugno 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dottor Berardi Gianfranco, nato a Mola di Bari il 27 agosto 1970 e ivi residente alla via L. Sturzo, 39/D, è nominato liquidatore della società cooperativa «Mattatori Terlizzesi», con sede in Mola di Bari, costituita in data 19 maggio 1997 per rogito del notaio dott.ssa Castellaneta Teresa, registro imprese n. 395160, già posta in liquidazione *ex* art. 2448 del codice civile dal 2 giugno 1999, in sostituzione del sig. Ruggieri Vincenzo.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 5 luglio 2001

Il dirigente: BALDI

01A8810

DECRETO 5 luglio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Radio Antares», in Andria.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 24 marzo 1988, con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Radio Antares» con sede in Andria è stata sciolta ed il sig. Quacquarelli Antonio è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività accertata in sede di revisione ordinaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del 4 aprile 2001, pervenuto il 1° giugno 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il rag. Summo Pietro, nato a Ruvo di Puglia il 17 luglio 1953 ed ivi residente alla via G. Paisiello, 4, è nominato liquidatore della società cooperativa «Radio Antares», con sede in Andria, costituita in data 19 novembre 1979 per rogito del notaio dott. Quarto Domenico, registro imprese n. 4120, già posta in liquidazione *ex* art. 2448 del codice civile dal 24 marzo 1988, in sostituzione del sig. Quacquarelli Antonio.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 5 luglio 2001

Il dirigente: BALDI

01A8811

DECRETO 5 luglio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «L'Ecologica», in Canosa.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 30 dicembre 1991, con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «L'Ecologica» con sede in Canosa è stata sciolta e i signori D'Aquino Gerardo e Lisanti Michele sono stati nominati liquidatori;

Ravvisata la necessità di sostituire i predetti liquidatori, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del 4 aprile 2001, pervenuto il 1° giugno 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il rag. Summo Pietro, nato a Ruvo di Puglia il 17 luglio 1953 ed ivi residente alla via G. Paisiello, 4, è nominato liquidatore della società cooperativa «L'Ecologica», con sede in Canosa, costituita in data 26 febbraio 1991 per rogito del notaio dott. Coppola Italo, registro imprese n. 10730, già posta in liquidazione *ex* art. 2448 del codice civile dal 30 dicembre 1991, in sostituzione dei signori D'Aquino Gerardo e Lisanti Michele.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 5 luglio 2001

Il dirigente: BALDI

01A8812

DECRETO 5 luglio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Artigiana di garanzia», in Cassano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 27 maggio 1988, con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Artigiana di garanzia», con sede in Cassano, è stata sciolta ed il sig. Ronco Giovanni è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del 4 aprile 2001, pervenuto il 1° giugno 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Grittani Aldo, nato a Modugno il 30 luglio 1972 e ivi residente al corso V. Emanuele, 7, è nominato liquidatore della società cooperativa «Artigiana di garanzia», con sede in Cassano, costituita in data 9 aprile 1978 per rogito del notaio dott. D'Ambrosio Vito, registro imprese n. 10366, già posta in liquidazione *ex* art. 2448 del codice civile dal 27 maggio 1988, in sostituzione del sig. Ronco Giovanni.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 5 luglio 2001

Il dirigente: BALDI

01A8813

DECRETO 11 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Teatro l'inaspettato», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale, in data 24 marzo 1983 la società cooperativa «Teatro l'inaspettato», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e nominato liquidatore l'avv. Roberto Romano;

Vista la nota prot. 3163 dell'11 maggio 2001 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della cooperazione div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Teatro l'inaspettato», con sede in Roma, via Giovanni di Castel Bolognese n. 30, costituita con rogito notaio Italo Gazzilli in data 24 luglio 1974 repertorio n. 63688, tribunale di Roma, registro società n. 3537/74, B.U.S.C. n. 22298, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 luglio 2001

Il dirigente: CORSI

01A8743

DECRETO 11 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa di lavoro Apriliana», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale, in data 28 marzo 1983, la società cooperativa «Cooperativa di lavoro Apriliana», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e nominato liquidatore il dott. Luciano Gasparri;

Vista la nota prot. 3173 dell'11 maggio 2001, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della cooperazione div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato — tenuto conto che le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1971 possano considerarsi estinte — ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa di lavoro Apriliana», con sede in Roma, via Gradoli n. 91, costituita con rogito notaio Virgilio La Cava in data 21 novembre 1970, repertorio n. 2463, tribunale di Roma, registro società n. 3418/70, B.U.S.C. n. 19796, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 luglio 2001

Il dirigente: CORSI

01A8744

DECRETO 11 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Rigel V», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale, in data 12 marzo 1984, la società cooperativa «Rigel V», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e nominato liquidatore l'avv. Antonio Nicolò Bontempo;

Vista la nota prot. 3174 dell'11 maggio 2001, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della cooperazione div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato — tenuto conto che le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1975 possano considerarsi estinte — ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Rigel V», con sede in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina n. 26, costituita con rogito notaio Manlio Lucci in data 10 maggio 1968, repertorio n. 770994, tribunale di Roma, registro società n. 1871/68 B.U.S.C. n. 19055, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 luglio 2001

Il dirigente: CORSI

01A8745

DECRETO 11 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cofital», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale, in data 13 marzo 1984, la società cooperativa «Cofital», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e nominato liquidatore l'avv. Vincenzo Pepe;

Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 1985 con il quale viene nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Romano, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Pepe;

Vista la nota prot. 3488 del 24 maggio 2001, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della cooperazione div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Cofital», con sede in Roma, via Col di Lana n. 28, costituita con rogito notaio Francesco Salerno in data 20 maggio 1969, repertorio n. 12690, tribunale di Roma, registro società n. 1690/69, B.U.S.C. n. 19272, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 luglio 2001

Il dirigente: CORSI

01A8746

DECRETO 18 luglio 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Terni.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 90 del 16 marzo 2001 con la quale la provincia di Terni designa la sig.ra Alessandra Robatto e la sig.ra Loucia Demosthenous rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Alessandra Robatto e della sig.ra Loucia Demosthenous, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Terni;

Decreta:

La sig.ra Alessandra Robatto e la sig.ra Loucia Demosthenous sono nominate rispettivamente consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2001

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae dell'avv. Alessandra Robatto

Alessandra Robatto è nata a Terni dove ha compiuto gli studi presso il liceo classico «G.C. Tacito».

Ha conseguito la laurea in giurisprudenza il 12 luglio 1984, presso l'Università degli studi di Perugia, relatore prof. Lorenzo Migliorini con una tesi in diritto amministrativo su «le licenze di commercio»

Avvocato, iscritta all'albo degli avvocati di Terni, ha superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione nell'anno 1986, presso la Corte di appello di Perugia.

Nominata dalla Corte di appello di Perugia, ha ricoperto la funzione di giudice conciliatore presso il tribunale di Terni dal 1986 al 1994.

Nominata successivamente vice pretore ha ricoperto la funzione di vice pretore presso la pretura di Terni con funzioni di giudice tutelare e di vice pretore del lavoro.

È stata nominata difensore civico della provincia di Terni con deliberazione consiliare il 16 febbraio del 1998 ed immessa nelle funzioni il 2 marzo 1998.

Esercita la funzione di difensore civico, in seguito alla stipula di apposite convenzioni siglate nel novembre 1999, per i comuni di Attigliano, Avigliano, Ferentillo, Giove, Penna in Teverina e Stroncone e successivamente per Montecastrilli e Lugnano in Teverina.

Dal 10 ottobre 2000 sono operanti le convenzioni stipulate con i comuni di Narni ed Amelia.

Ha frequentato quale vincitrice di concorso il 12° corso di specializzazione presso la scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma nell'anno accademico 1991/1992 ed ha seguito stages di formazione presso gli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della difesa.

È presidente della «commissione donne» istituita nel 1998 dall'Automobil club di Terni in attuazione della legge n. 125/1991.

È socia del Soroptimist international club d'Italia dal 1990, e membro del consiglio direttivo di Terni, associazione composta da donne inserite a vario livello nel mondo del lavoro - che si interessa a livello nazionale ed internazionale della promozione dei diritti dell'uomo ed in particolare di favorire l'affermazione della donna in tutti i suoi campi e specialmente in quello delle pari opportunità. In tale veste ha ricoperto la carica di segretaria del club nel biennio 1995/1997, di componente della commisssione statuti e regolamenti nel biennio 1991/1993 e 1993/1995, di componente del consiglio direttivo per gli anni 1991/1995, di componente della commissione pari opportunità nel biennio 1999/2001.

Si occupa dell'applicazione della legislazione sulle pari opportunità per la Caritas diocesana di Terni, Narni ed Amelia e partecipato alla redazione di progetti di applicazione della legislazione sulle pari opportunità programmati dal Ministero del lavoro - ufficio delle pari opportunità.

È componente del nucleo di valutazione del comune di Terni, con nomina prot. n. 640/GAB dell'ottobre 1999.

È componente della camera arbitrale - (quale conciliatore) istituita presso la camera di commerio di Terni sin dalla sua isituzione (ottobre 1998).

Ha frequentato il corso per conciliatori organizzato dall'ISDACI (Istituto per lo studio e la diffusione dell'arbitrato e del diritto commerciale internazionale) conseguendo la nomina di conciliatore nelle controversie arbitrali.

Ha frequentato il primo corso di negoziazione, mediazione e conciliazione organizzato dalla Pontificia Università Gregoriana e dal comitato centrale della Croce rossa italiana.

Ha seguito corsi di specializzazione in tecnica di drafting-redazione normativa presso l'istituto N.O.R.M.A. di Roma.

È componente della rete nazionale dei difensori civici ed in tale veste collabora con la I^{a} commissione affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e con il Ministero degli affari regionali.

È componente del nucleo tecnico permanente di assistenza all'istruzione della provincia di Terni, quale esperto giuridico.

È consigliere giuridico delle Forze armate per la diffusione del diritto internazionale umanitario.

È docente di diritto internazionale umanitario ed ha partecipato, come relatrice, a numerosi convegni nazionali ed internazionali.

È docente di ruolo di discipline giuridiche ed economiche, vincitrice di concorso e docente di economia aziendale ed industriale presso l'ITIS L. allievi di Terni.

Docente formatore dell'Istituto regionale di ricerca sperimentazione aggiornamento educativi, IRRSAE Umbria.

Docente di legislazione amministrativa nazionale e legislazione comunitaria per i corsi di formazione professionale finalizzati agli obbiettivi del fondo sociale europeo.

Docente per il dipartimento amministrazione penitenziaria per i corsi dell'iniziativa comunitaria Polaris - settore integra per l'occupazione e la valorizzazione delle risorse umane. Applicazione della legge n. 125/1991.

Docente di legislazione del sistema cooperativistico per il corso di formazione professionale dei consorzi «ARIES».

Docente di diritto costituzionale, amministrativo e di diritto minorile per il consorzio Noità di Terni per i corsi di riqualificazione per operatore della prevenzione e del disagio giovanile.

Docente di organizzazione costituzionale italiana ed europea - tutela dei diritti del detenuto nelle attività formative per il personale di polizia penitenziaria D.A.P. sede di Perugia.

Componente di varie commissioni di concorso per il comune di Terni, quale componente esperto in materie giuridiche, dal 1994.

Si occupa di volontariato quale infermiera volontaria della Croce rossa italiana ed ha partecipato a numerose esercitazioni in campo nazionale ed internazionale.

È componente del consiglio provinciale della Croce rossa di Terni e del consiglio regionale umbro di Croce rossa italiana.

Conoscenze linguistiche.

Conosce e parla correntemente la lingua inglese, upper level, con l'utilizzo della specifica terminologia giuridico-economica.

Conoscenze informatiche.

Conoscenze dei principali pacchetti operativi in ambiente windows (videoscrittura, fogli elettronici e data base).

Collabora con riviste specializzate per la problematica relativa alla tutela dei consumatori, della legislazione sociale, su tematiche di diritto del lavoro con particolare riferimento ai temi dell'occupazione femminile, della famiglia e del disagio minorile.

Terni, 23 febbraio 2001

Curriculum vitae della sig.ra Laucia Demosthenous

TITOLI DI STUDIO

Studio e formazione.

Diploma di laurea di medicina - ostetricia conseguito presso l'Istituto di medicina Cluj-Napoca Romania.

Formazione complementare.

1. Settore immigrazione di formazione professionale:

corso per operatore addetto ai servizi d'informazione organizzato a Perugia nel 1990 da ADILS, regione Umbria, CEE;

corso per consiglieri di comunità organizzato a Perugia nel 1990/1991 da ADILS, regione Umbria, CEE;

percorsi formativi per dirigenti immigrati: che cos'è la CGIL sindacato, economia e istituzioni in Italia dalla unità alla caduta del fascismo, organizzato a Roma nel 1991 da Coordinamento nazionale immigrati ed ufficio formazione CGIL;

percorsi formativi per dirigenti immigrati: legislazione ed Europa, contrattazione e mercato del lavoro, protezione sociale, informazione e formazione, organizzato a Roma nel 1993 da Coordinamento nazionale degli immigrati ed ufficio formazione CGIL nazionale;

corso d'assistente all'immigrazione - mediatrice culturale: oganizzato a Perugia nel 1994 da A.F.Forun, regione Umbria, CEE.

2. Politica delle donne/storia delle donne:

corso d'educazione permanente in: La manualità femminile: modelli, materiale, strumenti, valori, organizzato a Perugia nel 1990 dal progetto donna di Perugia;

percorsi formativi per donne: donne, soggettività conoscenza un soggetto imprevisto, storiche e storia delle donne nella ricerca dagli anni '70 ad oggi, organizzato a Perugia nel 1994 da: Pari opportunità regione Umbria e l'ass. La Goccia;

corso di scuola di politica delle donne del nord-est organizzato del C.P.O di Bassano del Grappa nel 1996/1998;

corso, solitudine, donne sole, zitelle, vedove nel 1998 svolto dalla Scuola estiva di storia e cultura delle donne. Certosa di Pontignano Siena.

3. Prostituzione immigrata:

corso di mediatrice culturale - per progetto TAMPEP rivolto alle prostitute immigrate - progetto europeo organizzato a Mestre nel 1993 da: Comitato civile delle prostitute italiane e CGIL Nazionale;

corso d'unità di strada per il progetto TAMPEP, organizzato a Bologna nel 1997 da Comitato civile prostituzione e M.I.T. Nazionale.

4. Naturopatia - medicina alternativa:

reiki do;

tibetan vibraton;

s.e.l.f.;

riflessologia;

aromatoterapia

shiatsu.

5. Sindacato:

percorsi formativi per operatori sindacali: solidarietà interdipendenza, cooperazione per un mondo interculturale, organizzato a Perugia nel 1990/1991 dall'ufficio cooperazione CGIL e CIDIS;

percorsi formativi per operatori sindacali: il rapporto con le culture altre e le matrici del razzismo, l'immigrazione, organizzato a Foligno nel 1991 da C.G.I.L. e C.ID.I.S.;

percorsi formativi per dirigenti donne: cittadinanza e genere: lavoro, diritti, stato sociale tra '800 e '900 in Europa, organizzato a Certosa di Potignano nel 1991 (corso intensiva di due settimane) dall'Università di Siena, dall'ufficio nazionale formazione CGIL e CGIL Liguria, Toscana, Umbria;

percorsi formativi per dirigenti donne: cittadinanza e genere, donna soggetto ed oggetto, lavori delle donne, stato giuridico, famiglia, il lavoro femminile tra '800 e '900: la cultura delle pari opportunità, doppia presenza, comportamenti femminili e mercato del lavoro organizzato a Certosa di Potignano nel 1992 dall'Università di Siena, Coord. Donne, ufficio formazione CGIL Nazionale.

6. Abilità strumentali.

Lingue conosciute:

greca madrelingua;

rumeno ottima conoscenza (scritta e parlata);

italiano;

inglese buona;

francese discreta.

Informatica:

Video scrittura winword.

7. Formazione teatrale:

laboratorio di espressione corporea di studio su finalizzazione di uno spettacolo;

1991 guerra città multi etnica;

1995 prostituzione - Chez - Nous;

1996 società e politica femminile - Le Baccanti;

1997 immigrazione - Medea;

1998 teatro dell'oppresso;

1999 teatro dell'oppresso.

8. Cariche ricoperte:

vice presidente del centro pari opportunità della regione Umbria:

a) responsabile politico degli interventi di protezione e contrasto della violenza sulle donne (telefono donna) presso il suddetto centro;

b) responsabile politico della rete C.O.R.A.;

c) responsabile politico e coordinatrice del protocollo regione Umbria C.P.O. sulla sanità per i progetti menopausa, telefono donna, umanizzazione del parto, parto in casa, legge n. 194, alcolismo, prostituzione e immigrazione;

2) membro effettivo della consulta regionale per gli extracomimitari;

3) membro dei comitati scientifici dei progetti dell'assessorato alla sanità regione Umbria;

a) prevenzione e screening della mammella, e il carcinoma della cervice dell'utero;

b) menopausa;

c) promozione e tutela della salute degli immigrati;

4) membro del comitato scientifico del progetto raggi-imprenditoria femminile per gli extracomunitari;

5) membro del comitato scientifico del progetto Cabiria - prostituzione;

6) responsabile per le problematiche donna, infanzia, sanità, prostituzione, pari opportunità per gli stranieri comunitari e non della C.G.I.L. in Umbria;

7) svolge l'incarico di supervisione delle mediatrici culturali dato dall'assessorato alla sanità della regione Umbria dal 1999 fino al 2001;

8) coordinatrice delle mediatrici culturali del progetto spazio donna nel consultorio dell'ASL n. 2 di Perugia;

9) dal 1999 fa parte della commissione per la definizione delle linee essenziali del «Progetto nazionale contro le mutilazioni femminili» presso il dipartimento delle pari opportunità presso il Consiglio dei Ministri;

10) dal 1999 fa parte del gruppo tecnico di progettazione territoriale per l'immigrazione presso il comune di Terni;

11) dal 1999 consulente del progetto «Promozione e tutela della salute degli immigrati presso l'assessorato della sanità regionale»;

12) dal 1996 membro del tavolo delle immigrate della commissione nazionale delle pari opportunità presso il Consiglio dei Ministri;

13) dal 2001 svolge l'attività di mediatrice culturale presso ASL 4.

Esperienze professionali.

Nel 1991 ho svolto mansioni di tutore d'aula e di docente nel corso d'educazione permanente interloculturietà e bisogni femminili organizzato dal progetto donna del comune di Perugia.

Dal 1992 al 1993 ho svolto mansioni di coordinatrice del gruppo greco per il progetto azione europeo sessualità terza età.

Dal 1992 al 1994 ho svolto mansioni d'interprete greco-italiano e italiano greco per il suddetto progetto organizzato dal comune di Perugia e dalla C.E.E.

Dal 1993 al 1997 ho svolto mansioni d'interprete greco-italiano e italiano-greco per il progetto TAMPEP organizzato dal Comitato civile delle prostitute e dalla C.E.E.

Dal 1993 al 1997 ho svolto mansioni di mediatrice culturale del suddetto progetto TAMPEP.

Dal 1987 al 1995 ho svolto volontariamente le mansioni di mediatrice culturale presso l'ADILS dell'Umbria.

Dal 1989 al 2000 svolgo volontariamente le mansioni di mediatrice culturale presso il servizio sociale e la clinica ginecologia-ostetricia dell'azienda ospedaliera di Perugia.

Nel 2000 ho svolto mansioni di tutore d'aula e di docente nel corso di «Agire nell'interculturalismo» organizzato dal progetto «Legge n. 34/1996» dell'A.S.L. n. 1, Umbria.

Nel 2001 ho svolto mansioni di docente nel corso per «Mediatrici linguistico e culturali» organizzato dalla Commissione regionale delle pari opportunità Toscana.

Partecipazione a diversi convegni, seminari, studi come relatrice, coordinatrice, promotrice, con esperienza a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale sulle tematiche immigrazioni (legislazione, diritto al lavoro, diritto alla salute - legge n. 194, parto naturale, mutilazione femminile - diritto allo studio).

Tratta.

Donne nel Mediterraneo.

Violenza-casa per le donne maltrattate.

Imprenditoria femminile.

Donna, lavoro, salute.

Pari opportunità.

01A8803

DECRETO 31 luglio 2001.

Determinazione del reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 2001, ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede l'istituzione per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive modificazioni ed integrazioni, di quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella D allegata alla richiamata legge n. 233 del 1990, così come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni;

Visto l'art. 7, comma 5, della menzionata legge n. 233, del 1990, che prevede la determinazione annuale, su base nazionale del reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla citata tabella D con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visto il decreto direttoriale 3 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2001, che determina le retribuzioni medie giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206;

Ritenuta l'opportunità di determinare il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle retribuzioni medie da valere per gli operai agricoli a tempo indeterminato comuni;

Decreta:

Il reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 2001, ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario, di cui alla tabella D allegata alla legge 9 agosto 1990, n. 233, così come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è determinato nella misura di lire 78.536, pari ad euro 40,56.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 31 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9006

DECRETO 31 luglio 2001.

Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 2001, ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Visto l'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;

Visto il decreto direttoriale in data 3 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2001, che fissa per l'anno 2001, le retribuzioni medie giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli da valere ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei salariati fissi;

Ritenuta la necessità di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera *a)* della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 per i salariati fissi dell'agricoltura;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 2001 è parificato al salario relativo all'anno 2001, determinato, per la categoria dei salariati fissi, per ogni provincia, con il decreto direttoriale 3 luglio 2001, indicato nel preambolo.

Nel caso in cui in tale decreto siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9007

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 luglio 2001.

Autorizzazione al laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli olii di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli olii di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli olii di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 21 maggio 2001 dal laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta, ubicato in Aosta, via L. Vaccari n. 5, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli olii di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta, ubicato in Aosta, via L. Vaccari n. 5, nella persona del responsabile dott. Aleardo Ceol, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

ALLEGATO

Acidità;

analisi spettrofotometrica UV;

determinazione alcoli alifatici;

determinazione steroli;

sostanze polari.

01A8958

DECRETO 2 luglio 2001.

Autorizzazione al laboratorio ARPAV - Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto - Dipartimento provinciale di Verona, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli olii di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli olii di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli olii di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 21 maggio 2001 dal laboratorio ARPAV - Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto - Dipartimento provinciale di Verona, ubicato in Verona, via Salvo d'Acquisto n. 7, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli olii di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio ARPAV - Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto - Dipartimento provinciale di Verona, ubicato in Verona, via Salvo d'Acquisto n. 7, nella persona del responsabile dott. Adriano Cecco, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

ALLEGATO

Determinazione degli acidi grassi;

determinazione dei perossidi;

determinazione dell'acidità;

determinazione spettrofotometrica nell'UV.

01A8959

DECRETO 2 luglio 2001.

Autorizzazione al laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - sezione provinciale di Parma, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli olii di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli olii di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli olii di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 21 maggio 2001 dal laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - sezione provinciale di Parma, ubicato in Parma, via Spalato n. 4, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli olii di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia Romagna - sezione provinciale di Parma, ubicato in Parma, via Spalato n. 4, nella persona del responsabile dott. Gianmarco Curti, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2001

Il direttore generale reggente: REGILLO

ALLEGATO

Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto;

determinazione del numero di perossidi per titolazione volumetrica;

determinazione dell'acidità organica per titolazione volumetrica;

determinazione dell'indice di rifrazione;

determinazione gascromatografica degli acidi grassi;

determinazione qualitativa (saggio di Kreis) dello stato di ossidazione;

analisi spettrofotometrica nel visibile del colore;

determinazione di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari mediante gascromatografia con rivelatore di massa:

fungicidi organo-clorurati/azotati: (clorotalonil, clozolinate, dicloran, fenarimol, nuarimol, procimidone, propiconazolo, triadimefon, vinclozolin, benalaxil, bupirimate, metalaxil, oxadixil, pirazofos, triadimelon, captano, folpet);

insetticidi organo-fosforati/acaricidi: (azinfos-etile, bromofos-etile, clorfenvinfos, clorpirifos, clorpirifos-metile, diazinone, eptenofos, etion, etoprofos, fenamifos, fenclorfos, fenitrotion, fention, fentoato, fonofos, forate, formotion, fosalone, fosfamidone, malation, metidation, isofenfos, paration, paration-metile, pirimicarb, quinalfos, sulfotep, buprofezin, bromopropilato, dicofol, pirimifos-metile, propargite, tetradifon, triazofos, clorobenzilato, endosulfan);

piretroidi: (cipermetrina, deltametrina, fenvalerate, permetrina, ciflutrin somma degli isomeri);

diserbanti: (atrazina, clorprofam, clortal-dimetile, nitrotal-isopropile, pendimetalin, profam, prometrina, propaclor,terbutilazina, terbutrina, trifluralin, ametrina, metolaclor, propizamide, simazina, oxadiazon).

01A8960

DECRETO 2 luglio 2001.

Autorizzazione al laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - sezione provinciale di Bologna, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P, e la I.G.P, per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli olii di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 21 maggio 2001 dal laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - sezione provinciale di Bologna, ubicato in Bologna, via Triachini n. 17, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - sezione provinciale di Bologna, ubicato in Bologna, via Trachini n. 17, nella persona del responsabile dott. Giancarlo Pavoni, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

ALLEGATO

Determinazione dei perossidi.

Determinazione dell'acidità.

01A8961

DECRETO 2 luglio 2001.

Autorizzazione al laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato, con il quale il laboratorio di sanità pubblica - unità operativa di chimica di Aosta, via G. Rey n. 5 è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle D'Aosta, ubicato in Aosta, via L. Vaccari n. 5, nella persona del responsabile dott. Aleardo Ceol, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

ALLEGATO

Acidità totale;

Acidità volatile;

Acido citrico;

Alcalinità ceneri;

Anidride solforosa metodo rapido;

Ceneri;

Estratto secco totale;

Estratto netto (m. ridotto);

Glucosio-fruttosio;

Piombo;

Rame;

Zinco;

Determinazione acido sorbico;

Titolazione alcolometrica - volumica.

01A8962

DECRETO 2 luglio 2001.

Autorizzazione al laboratorio ARPAV - Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto - Dipartimento provinciale di Verona, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato, con il quale il laboratorio presidio multizonale di igiene e prevenzione - sezione chimico ambientale - USSL n. 25, ubicato in Verona, via Salvo D'Acquisto n. 7, è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio ARPAV - Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto - dipartimento provinciale di Verona, ubicato in Verona, via Salvo D'Acquisto n. 7, nella persona del responsabile dott.ssa Francesca Daprà, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

ALLEGATO

Determinazione dei cloruri;

Determinazione dell'acidità totale;

Determinazione dell'alcalinità delle ceneri;

Determinazione delle ceneri.

01A8963

DECRETO 16 luglio 2001.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la domanda presentata dall'associazione regionale suinicoltori (ARS) - Co-Z.A.C. S.r.l., con sede in Piano Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza), intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria», ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) 2081/92;

Vista la proposta di modifica in argomento pubblicata nel supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 111 del 15 maggio 2001, in relazione alla quale potevano essere presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, da parte dei soggetti interessati, entro trenta giorni dalla indicata data di pubblicazione;

Preso atto che non sono pervenute nei modi e nei tempi previsti le sopraindicate osservazioni;

Vista la nota prot. n. 63103 del 9 luglio 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 26 giugno 2001, con la quale l'associazione richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'associazione sopra citata, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria» secondo la modifica richiesta dalla stessa, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

1. È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dall'associazione regionale suinicoltori (ARS) - Co-Z.A.C. S.r.l., con sede in Piano Lago - Figline Vegliaturo (Cosenza), al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria» registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, pubblicata nel supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 111 del 15 maggio 2001 e notificata al competente organismo comunitario come specificato nelle premesse al presente decreto.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo della struttura di controllo all'uopo autorizzata.

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della DOP «Pancetta di Calabria», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della commissione del 20 gennaio 1998, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dalla struttura di controllo ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione di origine protetta «Pancetta di Calabria» ricade esclusivamente sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A8804

DECRETO 26 luglio 2001.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Barbera di Monferrato».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Barbera del Monferrato» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1978 e 17 gennaio 1991 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale del vino a denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato» previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra;

Considerato che l'andamento climatico degli ultimi anni, particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla produzione di vini con acidità tendenzialmente bassa che richiederebbero interventi correttivi di acidificazione per adeguare gli stessi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica dell'art. 6, relativamente all'acidità totale minima del vino a denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato» formulati dal Comitato stesso nella riunione del 18 luglio 2001;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato», in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale del vino a denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato» previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione è ridotto da 5,5 g/l a 4,5 g/l.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A9089

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 15 marzo 2001.

Utilizzo del personale docente della scuola presso le università (legge 3 agosto 1998, n. 315, art. 1).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, che prevedono la formazione universitaria degli insegnanti elementari e degli insegnanti delle scuole secondarie nel corso di laurea in scienze della formazione primaria e nelle scuole di specializzazione;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto 26 maggio 1998 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione che prevede l'utilizzo, nel corso di laurea e nella scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attività didattiche;

Visto l'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, recante disposizioni in materia di «Interventi finanziari per l'università e la ricerca», che prevede l'utilizzazione in posizione di semiesonero presso le università di personale docente al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie;

Visto altresì l'art. 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315, che per le finalità di cui al comma 4 del medesimo art. 1 prevede l'utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, da disporsi con le procedure di cui al precitato comma 4, in numero pari ai posti del contingente di cui all'art. 456, comma 13, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che si renderanno disponibili all'inizio degli anni scolastici 2001/2002 e 2002/2003;

Visti i criteri generali determinati, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, dalla commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, per la valutazione comparativa degli aspiranti, riportati come allegato al presente decreto;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Vista la nota della Direzione generale dell'istruzione elementare prot. n. 1783 del 27 novembre 2000 con la quale è stata comunicata la disponibilità di posti di personale dirigente e docente delle scuole elementari ex legge n. 1213/1967;

Vista la nota prot. n. 880.00 del 7 dicembre 2000 con la quale il presidente della commissione del MURST-MPI ha comunicato il fabbisogno numerico di personale docente da assegnare, per il biennio 2001-2003, alle predette istituzioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui alle premesse è consentita ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, l'utilizzazione in posizione di semiesonero presso le università di un apposito contingente di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, di personale educativo nelle istituzioni educative statali. Tale contingente viene determinato, per il biennio 2001/2003, nella misura di 2000 unità complessive.

La ripartizione dei posti tra i corsi di laurea e le scuole di specializzazione è effettuata secondo le indicazioni contenute nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il personale docente che intende chiedere l'utilizzazione dovrà inviare la domanda all'università, a norma dello specifico bando di concorso. Concluse le procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei criteri generali citati in premessa, le università comunicheranno le conseguenti graduatorie ai provveditorati agli studi interessati, anche al fine della modifica del contratto individuale di lavoro, nonché il numero degli allievi iscritti.

Art. 2.

L'utilizzazione di ogni docente ha durata biennale, rinnovabile a domanda dell'interessato per un ulteriore biennio, salvo decisione contraria degli organismi preposti, rispettivamente, al corso di laurea e alla scuola di specializzazione. Tali organismi definiscono altresì le specifiche attività richieste ai docenti utilizzati, che rispondono ai consigli dei predetti organismi in merito al proprio lavoro. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.

In relazione alla prevista possibilità di rinnovo dell'incarico, nei bandi di concorso dovrà essere segnalato che il contingente di posti messi a concorso sarà assegnato ai partecipanti alla selezione concorsuale nella misura dei posti non occupati a seguito dei provvedimenti di rinnovo biennale delle utilizzazioni già in corso.

Art. 3.

Per consentire la disponibilità presso i corsi di laurea e le scuole di specializzazione, di docenti supervisori muniti del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni portatori di handicap, al fine dell'attivazione di specifiche attività aggiuntive di integrazione scolastica, previste dall'art. 14, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dagli articoli 3 e 4 del decreto 26 maggio 1998 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, il bando di concorso emanato dagli atenei dovrà contenere la riserva di un numero di posti non inferiore a due unità, da assegnare ai docenti muniti del predetto titolo di specializzazione.

Art. 4.

Per il corso di laurea in scienze della formazione primaria è consentita l'utilizzazione a tempo pieno, presso le università degli studi che hanno attivato i predetti corsi, di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare sui posti del contingente previsto dall'art. 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di svolgere compiti di coordinamento e di supervisione del tirocinio.

Le utilizzazioni avranno la durata di un quadriennio e saranno disposte sui posti che si renderanno disponibili alle date del 1° settembre 2001 e del 1° settembre 2002 secondo quanto indicato rispettivamente nell'allegata tabella C. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.

I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare che aspirano a tale utilizzazione dovranno produrre domanda all'Università degli studi secondo le norme dello specifico bando di concorso.

Concluse le procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei criteri generali citati in premessa, le università comunicheranno le conseguenti graduatorie ai direttori degli uffici scolastici regionali interessati e alla Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione - Ufficio V e ufficio VII, che disporranno le utilizzazioni rispettivamente per i dirigenti scolastici e per i docenti sulla base del numero dei posti previsti nell'allegata tabella C e secondo la data di decorrenza della disponibilità dei posti medesimi.

I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare, utilizzati a tempo pieno presso le università degli studi per i corsi di formazione ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315, sona tenuti alla prestazione dell'orario stabilito per il personale amministrativo degli atenei, nonché a partecipare alle riunioni degli organismi universitari, fermo restando il limite massimo complessivo di 36 ore settimanali.

Per i posti del personale docente e dirigente per il quale è stata disposta l'utilizzazione quadriennale, si provvederà secondo quanto disciplinato dalla contrattazione collettiva riguardante la mobilità del corrispondente personale.

Art. 5.

Per le procedure di reclutamento, bandite sulla base del decreto ministeriale del 2 dicembre 1998 ed ancora in corso alla data del presente decreto, il bando di cui all'art. 1 può essere sostituito dall'utilizzazione, per l'intero contingente di cui alle allegate tabelle, delle graduatorie risultanti.

Per quanto non disciplinato dal presente decreto si richiamano le disposizioni del decreto ministeriale del 2 dicembre 1998 prot. n. 33733/BL, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 13 marzo 1999, che sono integralmente confermate.

Roma, 15 marzo 2001

Il Ministro: DE MAURO

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 293

ALLEGATO

TABELLA A

CORSI DI LAUREA

REGIONE	SEDE	Contingente biennio 2001/2003
PIEMONTE	TORINO	34
LOMBARDIA	MILANO - Università Cattolica "Sacro Cuore"	63
	MILANO - II° Università di Milano	43
VENETO	PADOVA	43
FRIULI-VENEZIA GIULIA	GORIZIA (Consorzio)	40
LIGURIA	GENOVA	19
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	68
TOSCANA	FIRENZE	29
UMBRIA	PERUGIA	20
MARCHE	MACERATA	25
	URBINO	25
LAZIO	ROMA - Terza Università di Roma	23
	ROMA - Libera Università "Maria S.S. Assunta"	
	(LUMSA)	26
ABRUZZO	L'AQUILA	25
MOLISE	CAMPOBASSO	11
CAMPANIA	NAPOLI - Istituto Orsola Benincasa	
	(Consorzio)	57
	SALERNO	59
PUGLIA	BARI	52
BASILICATA	POTENZA	17
CALABRIA	COSENZA	30
SICILIA	PALERMO	62
SARDEGNA	CAGLIARI	29
TOTALE		**800**

N.B. - I contingenti risultanti dalla somma della Tabella A con la Tabella C sono integralmente utilizzabili, da parte di ogni sede, se il numero degli allievi ivi iscritti raggiunge la cifra prevista. Qualora tale numero risulti inferiore sono utilizzabili gli 8 posti che costituiscono la quota fissa, aumentati di un posto per ogni gruppo di 21 allievi o frazione.

TABELLA B

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

REGIONE	SEDE	Contingente biennio 2001-03
PIEMONTE	TORINO (Scuola Interuniversitaria)	51
LOMBARDIA	PAVIA(Sede amministrativa di consorzio)	133
	MILANO Università Cattolica "Sacro Cuore"	41
VENETO	VENEZIA (Scuola Interuniversitaria)	103
FRIULI-VENEZIA GIULIA	GORIZIA (Sede amministrativa di consorzio)	46
LIGURIA	GENOVA Università degli Studi	31
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA(Sede amministrativa di consorzio)	94
TOSCANA	PISA (Scuola interuniversitaria)	53
UMBRIA	PERUGIA Università degli Studi	31
MARCHE	MACERATA Università degli Studi	41
LAZIO	ROMA TRE (Scuola interuniversitaria)	60
ABRUZZO	CHIETI (Scuola interuniversitaria)	44
MOLISE	CAMPOBASSO Università degli Studi	23
CAMPANIA	NAPOLI Università Federico II (Scuola	
	interuniversitaria)	132
PUGLIA	BARI (Scuola interuniversitaria)	85
BASILICATA	POTENZA Università degli Studi	28
CALABRIA	COSENZA Università degli Studi	35
SICILIA	Consorzio Interuniversitario	122
SARDEGNA	Consorzio Interuniversitario	47
TOTALE		**1200**

N.B. - Il contingente è integralmente utilizzabile, da parte di ogni sede, se il numero di allievi ivi iscritti raggiunge la cifra prevista. Qualora tale numero risulti inferiore, sono utilizzabili i 15 posti che costituiscono la quota fissa assegnata ad ogni sede, aumentati di un posto per ogni gruppo di 17 allievi o frazione.

TABELLA C

CORSI DI LAUREA

REGIONE	SEDE	CONTINGENTE			
		2001-2002		2002-2003	
		Docenti	Dir.scol.	Docenti	Dir.Scol.
PIEMONTE	TORINO	2		1	
LOMBARDIA	MILANO - Università Cattolica "Sacro Cuore"	2		1	
	MILANO - II Università di Milano	2	1	1	
VENETO	PADOVA	2		1	1
FRIULI-VENEZIA GIULIA	GORIZIA (Consorzio)	2		1	1
LIGURIA	GENOVA	1		1	
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	3	1	1	
TOSCANA	FIRENZE	2		1	
UMBRIA	PERUGIA	1			
MARCHE	MACERATA	1		1	
	URBINO	1		1	
LAZIO	ROMA - III Università di Roma	3	1	1	
	ROMA - Libera Università "Maria S.S. Assunta" (LUMSA)	1			
ABRUZZO	L'AQUILA	1		1	
MOLISE	CAMPOBASSO				
CAMPANIA	NAPOLI - Istituto Suor Orsola Benincasa (Consorzio)	2		1	
	SALERNO	2		1	
PUGLIA	BARI	2		1	1
BASILICATA	POTENZA	1			
CALABRIA	COSENZA	1		1	
SICILIA	PALERMO	2		1	1
SARDEGNA	CAGLIARI	1		1	
TOTALE		35	3	18	4

N.B. - Le assegnazioni disposte dalla presente Tabella C si aggiungono a quelle attualmente in corso già previste dal decreto del 2 dicembre 1998.

ALLEGATO

CRITERI GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INSEGNANTI DA UTILIZZARE PRESSO LE UNIVERSITÀ PER LA SUPERVISIONE DEL TIROCINIO ED IL COORDINAMENTO CON ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELL'AMBITO DI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE (COMMI 4, 5 e 6 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 315).

Premessa.

Per il corso di laurea, l'università, ovvero le università convenzionate, stabiliscono la suddivisione tra insegnanti elementari ed insegnanti di scuola materna del numero di insegnanti assegnato al corso.

Per la scuola di specializzazione, l'università, ovvero le università convenzionate, stabiliscono la suddivisione tra gli indirizzi del numero di insegnanti secondari assegnati alla Scuola; nella suddivisione, viene tenuto conto prioritariamente del numero di allievi previsto per ogni indirizzo. I candidati precisano nella domanda per quale o quali indirizzi intendono partecipare.

La commissione, unica per ciascun corso di laurea, e per ciascuna scuola di specializzazione, e di cui fanno parte anche componenti designati dall'amministrazione scolastica, si può articolare (per la scuola) in un massimo di tre sottocommissioni per gruppi di indirizzi.

A. Condizioni di ammissione:

1. almeno 7 anni di permanenza in ruolo nel ruolo docente, anche in diversi livelli scolastici, di cui almeno 5 di insegnamento effettivo nella scuola negli ultimi 10 anni scolastici; per i soli concorsi da realizzare sui posti di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, si prescinde dalla condizione che i 5 anni di insegnamento effettivo siano collocati negli ultimi 10 anni scolastici;

2. avere svolto attività documentata in almeno due delle seguenti aree:

a) insegnamento e/o conduzione di gruppi di insegnanti in attività di aggiornamento;

b) aver ricoperto funzioni di «supervisore» in precedenti anni accademici;

c) svolgimento di funzioni di accoglienza dei tirocinanti delle scuole e dei corsi di laurea di cui al presente decreto;

d) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994;

e) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca;

f) incarichi di coordinamento educativo-didattico o di sovraintendenza a tirocini all'interno della scuola - se non già considerato in *b).*

B. Titoli valutabili (30 - 40 punti su 100):

La commissione attribuirà, per ogni candidato, una valutazione ai seguenti titoli:

a) attività documentate di cui al punto A.2 che precede (*);

b) pubblicazioni di ricerca didattica e di ricerca sulla formazione (**);

c) pubblicazioni su tematiche trasversali rilevanti a fini didattici (ad esempio multiculturalità, multimedialità, cultura di genere, disagio e handicap) (**);

d) titoli culturali aggiuntivi, anche conseguiti all'estero (per un massimo complessivo di 10 punti): dottorati, scuole di specializzazione, laurea (per la scuola di specializzazione: laurea aggiuntiva), corsi di perfezionamento, altri concorsi, ecc.

e) per i soli concorsi da realizzare sui posti di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, servizi prestati presso le università ai sensi della legge n. 1213/1967 (per un massimo di 5 punti).

(*) Le attività svolte possono essere documentate e valutate anche sulla base di dichiarazioni dei responsabili delle attività svolte (dirigenti scolastici, responsabili di progetto, direttori di ricerca, ecc.), che diano ulteriori elementi per la valutazione di tali attività.

(**) Pubblicazioni non formalizzate dal punto di vista della normativa sulla stampa possono essere prese in considerazione se accreditate da persona esperta e nota o da responsabili di organismi aventi funzioni riconosciute nel settore.

C. Esame (60- 70 punti su 100):

a) prova scritta su contenuti didattici e su tematiche di scienze dell'educazione relative alla formazione degli insegnanti e all'organizzazione scolastica (30 - 35 punti);

b) colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare capacità di organizzazione e di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche. Il colloquio deve essere rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso una graduatoria risultante dalla sommatoria delle valutazioni per i titoli e per la prova scritta (30 - 35 punti).

N.B. — Sulla base della prima esperienza di utilizzazione, da parte delle università, dei presenti criteri, la commissione li riesaminerà per valutare le modifiche che possano risultare opportune.

01A9159

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 luglio 2001.

Autorizzazione all'esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione della Richmond the American International University in London, in Firenze.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della Richmond the American International University in London;

Rilevato che la Richmond the American International University in London ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Firenze, via Maggio n. 11;

Considerato che la Richmond the American International University in London è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante alla sig.ra Monica Giovannini nata a Montecatini Terme (Pistoia) il 16 dicembre 1955;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della Richmond the American International University in London, avente sede in Firenze, via Maggio n. 11.

2. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2001

Il Ministro: MORATTI

01A8968

DECRETO 10 luglio 2001.

Autorizzazione all'esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione del Pitzer College, in Parma.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge del 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante del Pitzer College;

Rilevato che il Pitzer College ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Parma, via Taro n. 3 - 43100 Parma;

Considerato che il Pitzer College è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante alla sig.ra Franca Mora nata a Napoli l'8 maggio 1953;

Considerato che il Pitzer College aveva ottenuto il riconoscimento per l'esenzione fiscale con decreto ministeriale 22 luglio 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione del Pitzer College avente sede in Parma, via Taro n. 3 - 43100 Parma.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis* della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2001

Il Ministro: MORATTI

01A8969

DECRETO 10 luglio 2001.

Autorizzazione all'esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione della James Madison University, in Firenze.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della James Madison University;

Rilevato che la James Madison University ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Firenze, piazza degli Strozzi n. 2 - 50123 Firenze;

Considerato che la James Madison University è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante alla professoressa Kathleen Giles Arthur nata a New Haven il 10 ottobre 1947;

Considerato che la James Madison University aveva ottenuto il riconoscimento per l'esenzione fiscale con decreto ministeriale 22 luglio 1996;

Visto il parere favorevole del Ministero degli affari esteri;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della James Madison University avente sede in Firenze, piazza degli Strozzi n. 2 - 50123 Firenze.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2001

Il Ministro: MORATTI

01A8970

DECRETO 10 luglio 2001.

Autorizzazione all'esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione della University of Michigan denominata University of Michigan Florence Program, in Sesto Fiorentino.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, e in particolare l'art. 34, comma 8-*bis;*

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della University of Michigan;

Rilevato che la University of Michigan ha deliberato di aprire in Italia una filiazione denominata University of Michigan Florence Program in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 460;

Considerato che la University of Michigan è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnanti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante alla sig.ra Carol W. Dickerman, nata a Massachusetts il 17 ottobre 1943;

Considerato che la Università of Michigan Florence Program aveva ottenuto il riconoscimento per l'esenzione fiscale con decreto ministeriale 1° aprile 1990;

Visto il parere favorevole del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della University of Michigan denominata University of Michigan Florence Program avente sede in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 460.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis* della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2001

Il Ministro: MORATTI

01A8971

DECRETO 10 luglio 2001.

Autorizzazione all'esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione della New York University, in Firenze.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge del 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della New York University;

Rilevato che la New York University ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Firenze, via Bolognese, n. 120 - 50139 Firenze;

Considerato che la New York University è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappesentante al sig. S. Andrew Shaffer nato a New York il 7 gennaio 1942;

Considerato che la New York University aveva ottenuto il riconoscimento per l'esenzione fiscale con decreto ministeriale 22 luglio 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della New York University avente sede in Firenze, via Bolognese n. 120 - 50139 Firenze.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis* della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2001

Il Ministro: MORATTI

01A8972

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Documento programmatico agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale nazionale 2001-2003, legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 2, comma 7. (Deliberazione n. 72/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale», con cui viene istituito il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Vista la legge 2 dicembre 1998, n. 423, recante «Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico», che all'art. 3 prevede interventi ulteriori per il settore agricolo e agroalimentare;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia d'investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», in particolare l'art. 25 che istituisce il Fondo per lo sviluppo in agricoltura;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante «Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale» che:

all'art. 2 definisce le dotazioni finanziarie e le procedure di programmazione e, in particolare:

al comma 1 stabilisce che al perseguimento delle finalità della legge sono destinate le risorse statali che vengono ivi elencate, comprensive di quelle specificatamente recate dalla legge stessa e di quelle a tale scopo autonomamente iscritte dalle regioni nei rispettivi bilanci;

al comma 2 riporta i fondi specificatamente recati dalla stessa legge, per il periodo 1999-2002, nella misura di 499.3 miliardi per il 1999, 99,1 miliardi per il 2000 e 101,1 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002;

al comma 5 dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al CIPE per l'approvazione il documento programmatico agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale nazionale (D.P.A.A.F.);

al comma 7 definisce i contenuti del D.P.A.A.F.;

all'art. 4 destina al finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali la somma di 250 miliardi per ciascuno degli anni 1999-2002;

Viste le leggi 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e 27 marzo 2001, n. 122, recante «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale», che hanno modificato e integrato gli stanziamenti previsti dalla citata legge n. 499/1999;

Visto il regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), che ha introdotto, in particolare, come nuovo strumento di programmazione a livello regionale, il piano di sviluppo rurale (P.S.R.);

Visto il regolamento (CE) 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, che tra l'altro, prevede, per le aree dell'obiettivo 1, la predisposizione del quadro comunitario di sostegno (Q.C.S.) e dei programmi operativi regionali (P.O.R.);

Visto il regolamento (CE) 1750/99 della Commissione del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);

Vista la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 50571 del 23 marzo 2001, con cui si trasmette, per l'approvazione da parte del CIPE, il documento programmatico agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale nazionale 2001- 2003, costituito da linee di indirizzo e coordinamento, piani regionali di sviluppo rurale (PSR), programmi operativi regionali obiettivo 1 (POR), schemi di piani di settore che riguardano l'ortofrutta, l'ovino-caprino, il floricolo, l'ovicolo ed il sughero;

Considerato che il documento presentato contiene le parti specificamente previste dall'art. 2, comma 7, della citata legge n. 499/1999, a eccezione dei programmi di formazione professionale delle regioni e province autonome, in quanto, al momento non disponibili;

Ritenuto, tuttavia, che tale carenza, dovuta alla complessità degli adempimenti necessari, non impedisca la definizione del quadro strategico triennale per il settore e che gli elementi mancanti del programma possano essere portati all'approvazione di questo Comitato non appena realizzati i necessari adempimenti;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, resa il 22 marzo 2001;

Tenuto conto che, nell'esprimere parere favorevole, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano impegna il Ministro delle politiche agricole e forestali all'utilizzo dei 200 miliardi di cui al decreto legislativo n. 173/1998, disponibili alla luce delle decisioni dell'Unione europea sui nuovi regimi di aiuto, e che, nel corso dell'istruttoria per l'espressione dell'intesa, il Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura ha chiesto un approfondimento dei piani di settore allegati al documento e la predisposizione dei piani dei settori mancanti;

Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi rispettivamente il 12 aprile e 2 maggio 2001;

Tenuto conto che, nell'esprimere parere favorevole, la XIII Commissione permanente della Camera dei deputati chiede, fra l'altro, che si promuova, in vista della periodica revisione del documento, il confronto con le organizzazioni professionali e produttive, che sia assicurato il coordinamento tra il D.P.A.A.F. e la legge di orientamento in agricoltura, che si preveda la riorganizzazione strutturale delle filiere produttive, che siano meglio definiti gli interventi di contrasto e prevenzione rispetto alle recenti emergenze agroalimentari, che si persegua una migliore finalizzazione della ricerca agroalimentare e un più efficace trasferimento dei suoi risultati, che siano definiti criteri guida per l'elaborazione dei piani interregionali e per le iniziative di sviluppo Italia;

Tenuto conto che la IX Commissione permanente del Senato della Repubblica ha subordinato il parere favorevole a condizioni concernenti la piena attuazione delle misure previste dal decreto legislativo n. 173/1998, la valorizzazione della programmazione negoziata in agricoltura e dei distretti agroalimentari di qualità, l'attuazione delle modifiche apportate al fondo di solidarietà in agricoltura dalla citata legge n. 388/2000, la creazione di uno strumento istituzionale di supporto all'export agroalimentare;

Udita la relazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Delibera:

1. È approvato il documento programmatico agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale nazionale 2001-2003 di cui alle premesse.

2. Il documento, di durata triennale, è aggiornato, con cadenza annuale, sulla base dei risultati conseguiti, delle variazioni nella disponibilità di risorse, dell'evoluzione delle normative e degli scenari rilevanti per il settore.

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro sei mesi dall'adozione di questa delibera:

presenterà a questo Comitato i programmi di formazione professionale di cui all'art. 2, punto 7*a)*, della citata legge n. 499/1999;

informerà questo Comitato degli esiti dell'esame dei piani di settore da parte del comitato tecnico permanente agricolo della Conferenza Stato-regioni e trasmetterà i piani di settore mancanti o modificati.

4. L'attuazione degli interventi previsti nel documento approvato sarà assicurata, per la parte di competenza statale, nei limiti delle risorse allo scopo destinate dai relativi documenti di bilancio.

5. Entro il mese di aprile di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali presenterà a questo Comitato, unitamente alla relazione sullo stato dell'agricoltura italiana, la relazione sull'attuazione degli interventi e delle politiche previste nel D.P.A.A.F., con indicazione dello stato di realizzazione dei programmi, dei risultati conseguiti, dei fondi spesi per settore d'intervento e delle principali problematiche emerse nel corso dell'attuazione.

6. A partire dall'anno 2002, entro sessanta giorni dall'approvazione del documento di programmazione economica e finanziaria, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenterà a questo Comitato, per l'approvazione, l'aggiornamento annuale del D.P.A.A.F.

7. La realizzazione degli interventi previsti dal documento è subordinata alla verifica di conformità con la normativa comunitaria.

Raccomanda

al Ministro delle politiche agricole e forestali di adottare le opportune iniziative per dare positivo riscontro alle prescrizioni e alle richieste contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2001
Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 203

01A9234

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Consorzio turistico trapanese - C.T.T. S.c. a r.l. (Deliberazione n. 84/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C 175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, *a)*, del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della «programmazione negoziata»;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 febbraio 2001, e successive modifiche, sulle ulteriori attività ammissibili di cui al punto 7 del citato testo unico e sulle priorità regionali di cui all'art. 6-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel «settore turistico alberghiero» nelle aree depresse del Paese ed i successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)*, della delibera dell'11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Viste le proprie delibere 1° febbraio 2001, n. 20 e 8 marzo 2001, n. 40, con le quali sono stati revocati i finanziamenti relativi ai contratti di programma in essere con la Piaggio Veicoli Europei S.p.a. e la Texas Instruments Italia S.p.a., pari complessivamente a lire 752.635,7 milioni (46.035,7 milioni + 706.600 milioni);

Vista la nota n. 0017893 del 27 aprile 2001, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - di seguito indicato come Servizio P.N. - ha sottoposto a questo Comitato la proposta di stipula del contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Consorzio turistico trapanese - C.T.T. S.c. a r.l., per la realizzazione di iniziative nel settore turistico, nella provincia di Trapani, area ricadente nell'obiettivo 1;

Vista la nota 11 marzo 1999, n. 316/VI/TUR dell'assessorato al turismo, alle comunicazioni e ai trasporti della regione Sicilia, con la quale è stato espresso l'assenso alla localizzazione del progetto presentato dal Consorzio turistico trapanese - CTT S.c. a r.l.;

Tenuto conto che, in considerazione della particolare tipologia di beni agevolabili e delle modalità d'uso previste, il Servizio P.N. propone che le strutture ammesse ad agevolazione siano vincolate all'uso previsto per 10 anni, pena la revoca e la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui all'art. 1, comma 1, della citata circolare 13 dicembre 2000;

Considerato che il contratto si propone di perseguire obiettivi di sviluppo turistico attrezzato volti alla creazione di un'offerta turistica di qualità e concorrenziale sul mercato internazionale;

Considerato che il programma è il risultato di un'intensa attività di concertazione tra le istituzioni locali e le parti economiche interessate ed è finalizzato alla realizzazione di un progetto di sviluppo integrato e alla creazione di un effetto di sistema nella provincia di Trapani;

Considerato, altresì, che l'attività delle aziende consorziate presenta una significativa intensità occupazionale e consentirà positive ricadute sul reddito dell'area interessata;

Considerato che il Servizio P.N. propone, per l'investimento, il riconoscimento del contributo nella misura del 90% del contributo massimo concedibile (35% E.S.N. oltre al 15% E.S.L. per le P.M.I.);

Considerato, inoltre, che la regione Sicilia si è dichiarata disponibile ad un concorso partecipativo pari al 30% dell'ammontare pubblico concesso, nei limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Ritenuto opportuno che la copertura finanziaria degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a lire 69.802 milioni, sia assicurata a valere sulle disponibilità derivanti dalle economie determinatesi a seguito delle revoche dei contratti di programma Piaggio 2 e Texas 2 e 3, stabilite con proprie delibere n. 20/2001 e n. 40/2001;

Udita la proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a stipulare con il Consorzio turistico trapanese - C.T.T. S.c. a r.l., previa acquisizione del parere regionale di coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi fissati dal POR Sicilia, il contratto di programma per la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel settore turistico, nell'area della provincia di Trapani, area ricompresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87, 3, *a)*, del trattato CE.

Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione Europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi sono pari a lire 173.671 milioni (89.694 Meuro), di cui lire 166.559 milioni per le attività produttive riferite a n. 35 iniziative imprenditoriali da realizzarsi a cura delle sottoelencate imprese, oltre a una serie di servizi a supporto del contratto di programma promossi e gestiti dallo stesso Consorzio, con finalità di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica, per complessive lire 7.112 milioni.

1.2. Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti industriali, in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa, sono calcolate nella misura del 90% dell'agevolazione massima concedibile (35% E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.).

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è determinato complessivamente in lire 99.717 milioni (51,450 Meuro). L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in lire 69.802 milioni. La restante somma di lire 29.915 milioni, sarà a carico della regione Sicilia. Il finanziamento sarà erogato in tre annualità pari a lire 33.239 milioni ciascuna, a decorrere dal 2001.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati nel precedente punto 1.3.

1.5. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 2003.

1.6. Le strutture ammesse alle agevolazioni non potranno essere distolte, in qualunque forma, anche mediante cessione ad altro imprenditore dell'attività, dall'uso previsto, per 10 anni, pena la revoca e la restituzione, inclusi gli interessi legali e rivalutazione monetaria, delle somme tempo per tempo erogate, secondo le modalità previste dal regolamento approvato con il decreto ministeriale 20 ottobre 1995 citato in premessa.

1.7. Le iniziative dovranno realizzare una nuova occupazione diretta, a regime, non inferiore a n. 465,9 U.L.A. (Unità di Lavoro Annue).

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di lire 69.802 milioni (36,050 Meuro) a valere sulle economie citate in premessa.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2001
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 217

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI DISTINTI PER SOCIETA' Tabella 1

SOGGETTO ATTUATORE	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	INVESTIMENTI AMMESSI Lire /Milioni
1. ACOS S.r.l.	Marsala	2.329
2. AL RITROVO DI BUFFA	San Vito Lo Capo	1.328
3. ALIMENTARI RIZZO	San Vito Lo Capo	1.154
4. ARCA S.n.c.	Salemi	4.127
5. AZIENDA AGRICOLA IL CUORE DI DIONISO	Castelvetrano	2.247
6. BAGLIO DEI FLORIO	Marsala	5.756
7. B.D. s.S.r.l.	Castelvetrano	2.508
8. CENTRO VACANZE EGITALLO s.a.s.	San Vito Lo Capo	1.084
9. SOC. COOP. JUVENES	Campobello di Mazara	2.997
10. DESI IMMOBILIARE	Castelvetrano	21.353
11. EGADI TURISMO S.r.l.	Favignana	982
12. GERMANA DI MAZARA ANTONINO e C.	Favignana	876
13. GRANITOLA 2000 S.r.l.	Mazara del Vallo	4.122
14. GRUPPO CURABA S.r.l.	Castelvetrano	1.975
15. IL FARO S.r.l.	Mazara del Vallo	18.581
16. IMMOBILIARE ISEL	Castelvetrano	14.859
17. LA GNA SARA S.n.c.	San Vito Lo Capo	447
18. LA NORIA S.r.l.	San Vito Lo Capo	1.495
19. LA TONNARA BAGLIO PLATAMONE	Paceco	2.035
20. LA TONNARA S.r.l. BONAGIAIA	Valderice	1.625
21. L'ANTICO BAGLIO r.l	Marsala	2.599
22. LE PALME DI CONTURRANA S.r.l.	San Vito lo Capo	3.612
23. LE TERRAZZE DI APOLLO	Castelvetrano	654
24. MARITUR DI GIACOMO NAVARRA	Castellammare del Golfo	4.710
25. PAESE VACANZE	San Vito lo Capo	2.694
26. PROMOZIONE TURISTICA MEDITERRANEA	Pantelleria	11.885
27. SAN VITO VACANZE	Castelvetrano	1.146
28. SELTUR S.r.l.	Castelvetrano	7.135
29. SERVIZI REALI ALLE IMPRESE	Marsala	4.622
30. SEVEN TURIST DI CARLO CASCIO	Castelvetrano	13.918
31. TEAM TOURISTI	CastellamMare del Golfo	4.202
32. TRINACRIA S.a.s.	Castelvetrano	7.204
33. TRINACRIA VACANZE	San Vito Lo Capo	1.749
34. SOC. COOP. UNA SPERANZA NEL BELICE	Partanna	3.791
35. VILLA FATA S.r.l.	Santa Ninfa	4.758
TOTALE GENERALE		166.559

01A9157

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il gruppo SARAS - (SARAS 3). (Deliberazione n. 85/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della commissione sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C 107 del 7 aprile 1998), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C 175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, *a)* del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della «programmazione negoziata»;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive delle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa del 14 luglio 2000 n. 900315, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel «settore industria» nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)*, della delibera n. 127 dell'11 novembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Viste le proprie delibere 1° febbraio 2001, n. 20, e 8 marzo 2001, n. 40, con le quali sono stati revocati i finanziamenti relativi ai contratti di programma in essere con la Piaggio Veicoli Europei S.p.a. e la Texas Instruments Italia S.p.a., pari complessivamente a lire 752.635,7 milioni (46.035,7 milioni+706.600 milioni);

Vista la nota n. 0018015 del 30 aprile 2001, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — di seguito indicato come Servizio P.N. — ha sottoposto a questo Comitato la proposta di stipula del contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal gruppo Saras, per la realizzazione, attraverso società dallo stesso controllate, di un programma di investimenti di ammodernamento e qualificazione della raffineria e di diversificazione nell'ambito dei servizi informatici in Sardegna, area obiettivo 1;

Considerato che la regione Sardegna, con nota n. 1847/Gab del 23 aprile 2001, ha espresso il proprio parere favorevole sull'iniziativa proposta, ritenendola compatibile e coerente con le linee guida d'intervento della programmazione regionale e, in particolare, coerente con quanto previsto dalle politiche di sviluppo della regione;

Considerato che il Servizio P.N. propone, per l'investimento, il riconoscimento del contributo nella misura dell'88% del contributo massimo concedibile (35% E.S.N.) per gli interventi realizzati dalla società Saras Raffinerie S.p.a. e del 90% del contributo massimo concedibile (35% E.S.N.) per gli interventi realizzati dalle restanti società;

Considerato che il programma di investimenti coniuga gli interventi nel settore della raffinazione finalizzati al conseguimento di più elevate specifiche qualitative ed ambientali con lo sviluppo del territorio, mediante la creazione di nuova opportunità nei settori avanzati delle applicazioni informatiche e dell'e-business;

Ritenuto che la copertura finanziaria degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a lire 100.473,56 milioni, sia assicurata a valere sulle disponibilità derivanti dalle economie determinatesi a seguito delle revoche dei contratti di programma Piaggio 2 e Texas 2 e 3, stabilite con proprie delibere n. 20/2001 e n. 40/2001;

Udita la proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a stipulare con il gruppo Saras il contratto di programma per la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel settore della raffinazione e nelle tecnologie della new economy, da realizzarsi a cura delle sottoindicate imprese del Gruppo, nella provincia di Cagliari, area ricompresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87, 3, *a)* del trattato C.E. Il contratto sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli interventi ammessi, pari a lire 223.300 milioni (115,325 Meuro), si riferiscono alle iniziative imprenditoriali di seguito specificate:

milioni di lire

N.	Soggetto Attuatore	Investimenti ammissibili	Onere Stato	Occupazione
1.	Saras S.p.a. Raffinerie	178.000	80.443,02	22
2.	Sartec S.r.l.	7.350	3.219,63	25
3.	Flamingo S.r.l.	3.000	1.385,54	36
4.	Saraslab S.r.l.	23.435	10.340,79	89
5.	Saras Ricerche S.r.l.	4.370	1.897,16	3
6.	Xanto - Cagliari	7.145	3.187,42	160
	TOTALE ...	223.300	100.473,56	335

1.2. Le agevolazioni finanziarie sono calcolate nella misura dell'88% del contributo massimo concedibile (35% E.S.N.) per gli investimenti realizzati dalla società Saras S.p.a. e del 90% del contributo massimo concedibile (35% E.S.N.) per gli investimenti realizzati dalle altre società del gruppo. Il complesso delle predette agevolazioni rientra nei limiti di quanto previsto dalla decisione comunitaria citata in premessa per gli investimenti industriali.

1.3. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato complessivamente in lire 100.473,56 milioni (51,890 Meuro). Il finanziamento sarà erogato in tre annualità a decorrere dal 2001 e sarà pari a lire 36.062,08 milioni per ciascuno dei primi due anni e a lire 28.349,40 milioni per il 2003.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati nel precedente punto 1.3.

1.5. Gli investimenti industriali previsti dovranno essere realizzati entro il 2003.

1.6. Le iniziative dovranno realizzare, a regime, un'occupazione aggiuntiva non inferiore a n. 335 addetti, tutti di nuova assunzione.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di lire 100.473,56 milioni (51,890 Meuro) a valere sulle economie citate in premessa.

3. L'operatività della presente delibera è subordinata agli esiti della notifica della stessa alla Commissione europea, da effettuarsi a cura del citato Servizio per la programmazione negoziata.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2001
Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 201

01A9233

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Atlantis S.p.a. (Deliberazione n. 86/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06 (G.U.C.E. n. C/45/5 del 17 febbraio 1996);

Vista la lettera della Commissione europea n. SG (97) D/9536 del 17 novembre 1997, in materia di aiuti alla ricerca e all'innovazione finanziate con la sopra citata legge n. 488/1992;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG (2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C 175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, *a)*, del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG (2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di «programmazione negoziata»;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 2000, n. 593, concernente le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal citato decreto legislativo n. 297/1999.

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel «settore industriale» nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera *B)*, della delibera dell'11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Viste le proprie delibere 1º febbraio 2001, n. 20, e 8 marzo 2001, n. 40, con le quali sono stati revocati i finanziamenti relativi ai contratti di programma in essere con la Piaggio Veicoli Europei S.p.a. e la Texas Instruments Italia S.p.a., pari complessivamente a lire 752.635,7 milioni (46.035,7 milioni + 706.600 milioni);

Vista la nota n. 0017532 del 26 aprile 2001, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato la proposta di stipula del contratto di programma, con il relativo piano progettuale, presentato dalla Atlantis S.p.a., per la realizzazione di un centro di eccellenza a livello internazionale per lo sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione delle tecnologie e delle opportunità offerte dalla società dell'informazione e dalla net-economy, nella provincia di Cagliari, area obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87, 3, *a)*;

Ritenuto che la copertura finanziaria degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a lire 27.642 milioni, sia assicurata a valere sulle disponibilità derivanti dalle economie determinatesi a seguito delle revoche dei contratti di programma Piaggio 2 e Texas 2 e 3, stabilite con proprie delibere n. 20/2001 e n. 40/2001;

Considerato che l'iniziativa si caratterizza per la valenza strategica del progetto che consiste in una serie di interventi, prevalentemente orientati alla ricerca industriale, per l'innovazione del sistema dei servizi e per supportare con tecnologie, metodologie e servizi avanzati lo sviluppo locale;

Considerato che il progetto prevede la realizzazione di una serie di interventi coordinati, prevalentemente di ricerca, per sviluppare, facendo leva sulle tecnologie e le opportunità offerte dalla new economy, soluzioni, tecnologie, metodologie e servizi per lo sviluppo del territorio, capaci di aggredire diversi vincoli che penalizzano la crescita delle aree svantaggiate;

Considerato, altresì, che la città dell'innovazione, prevista dal programma, si propone come laboratorio avanzato in questo settore con una forte valenza dimostrativa, esportabile anche a livello internazionale, in particolare nel bacino del Mediterraneo;

Considerato che il progetto sarà realizzato dalla Atlantis S.p.a. in partnership con università ed enti pubblici di ricerca per la realizzazione e lo sviluppo congiunto di modelli, tecnologie e sistemi;

Considerato che il contratto riguarda un progetto integrato che si pone l'obiettivo di sviluppare soluzioni, tecnologie e metodologie per lo sviluppo che consentano di superare vincoli e strozzature;

Considerato, altresì, che la prevista applicazione al progetto industriale delle soluzioni, tecnologie, servizi e infrastrutture, sperimentati e messi a punto, mira alla creazione di un centro di eccellenza a livello internazionale sul terreno dell'innovazione applicata allo sviluppo in cui la Sardegna fungerà da territorio pilota;

Udita la proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a stipulare con la Atlantis S.p.a., il contratto di programma per la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali e di ricerca per la realizzazione di un centro di eccellenza per lo sviluppo del territorio nella provincia di Cagliari, area coperta da deroga ai sensi dell'art. 87, 3, *a)*. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, pari a complessive lire 41.000 milioni (21,175 Meuro), sono suddivisi come di seguito indicato:

	Mln di lire
Progetto ricerca industriale	33.300
Formazione progetto ricerca industriale	400
Centro di ricerca	1.500
Formazione centro ricerca	800
Attività industriale	5.000
TOTALE	41.000
	(Meuro 21,175)

1.2. Le agevolazioni finanziarie — in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa — sono calcolate nella misura massima consentita dai rispettivi regimi di aiuto e precisamente:

progetto di ricerca industriale: 70% dell'investimento ammesso (50% oltre al 10% per attività svolte in aree coperte da deroga ai sensi dell'art. 87, 3, *a*), oltre al 10% per progetti di ricerca che prevedono lo svolgimento di una quota di attività minima del 10% da parte di università o enti pubblici);

centro di ricerca: 70% dell'investimento ammesso (50% oltre al 10% per attività svolte in aree coperte da deroga ai sensi dell'art. 87, 3, *a)*, oltre al 10% per progetti di ricerca che prevedono lo svolgimento di una quota di attività minima del 10% da parte di università o enti pubblici);

formazione, sia nell'ambito del progetto di ricerca industriale, che del centro di ricerca: 60% degli investimenti ammessi (50% oltre al 10% per attività svolte in aree coperte da deroga ai sensi dell'art. 87, 3, *a*);

attività industriale: 35% E.S.N. previsto per le aree coperte da deroga ai sensi dell'art. 87, 3, *a)*.

1.3. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui sopra è determinato complessivamente in lire 27.642 milioni (14,276 Meuro). Il finanziamento sarà erogato in tre annualità a decorrere dal 2001 e sarà pari a lire 9.936 milioni per ciascuno dei primi due anni e a lire 7.770 milioni per il 2003.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati al precedente punto 1.3.

1.5. Gli investimenti relativi al progetto di ricerca industriale dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2003, tutti gli altri interventi dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2002.

1.6. Le iniziative dovranno realizzare a regime una nuova occupazione non inferiore a n. 110 addetti, di cui 10 nelle attività di ricerca.

2. Per la realizzazione del contratto di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di lire 27.642 milioni (14,276 Meuro) a valere sulle somme rivenienti dalle revoche indicate in premessa.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2001
Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 216.

01A9156

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 20 luglio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto 10 ottobre 1997, protocollo n. I/7998/UDG, con il quale il direttore generale del

Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto dipartimento;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle Agenzie;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le Agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota prot.n. 2001/212 del 20 luglio 2001, con la quale l'ufficio locale di Trieste ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nella giornata del 19 luglio 2001, per sciopero dei lavoratori dipendenti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Trieste è accertato per il giorno 19 luglio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 20 luglio 2001

Il direttore regionale: PIZZATO

01A9239

PROVVEDIMENTO 6 agosto 2001.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. L'irregolare funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla Direzione regionale della Sicilia:

1.1. è accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del registro di Gela nei giorni 19 e 20 luglio 2001.

2. Mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla Direzione regionale della Sicilia:

2.1. è accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Patti nel giorno 14 luglio 2001;

2.2. è accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gela nei giorni 21 e 23 luglio 2001.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito dell'attivazione dei nuovi uffici dipendenti dall'Agenzia delle entrate, gli uffici di cui ai punti 1.1 e 2.2, nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, non hanno operato a causa dei necessari interventi di natura informatica finalizzati alla migrazione del sistema telematico verso il nuovo ufficio di Gela.

Relativamente al punto 2.1 si precisa che, a seguito della necessità di effettuare la disinfestazione dei locali dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Patti nel giorno a fianco indicato, il medesimo ufficio non ha operato per consentire i relativi interventi di disinfestazione

Per quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare le fattispecie indicate nel presente atto.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (Art. 11; Art. 13- comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (Art. 4; Art. 7 - comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Palermo, 6 agosto 2001

Il direttore regionale: DI GIUGNO

01A9238

PROVVEDIMENTO 7 agosto 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio di Fano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio di Fano nel giorno 17 luglio 200, dalle ore 8,30 alle ore 12.

Motivazioni.

L'irregolare funzionamento di cui al presente atto è dovuto al fatto che l'ufficio non ha potuto operare regolarmente nel periodo indicato a causa dell'interruzione della distribuzione di corrente elettrica dovuta a lavori eseguiti dall'ENEL sulla centralina di quartiere.

Occorre regolarizzare la situazione di cui sopra.

Riferimenti normativi:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 3);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito. con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Ancona, 7 agosto 2001

Il direttore regionale: DE MUTIIS

01A9237

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 2 luglio 2001.

Nomina di un componente del comitato di sorveglianza della SIAC S.p.a. (Provvedimento n. 1899).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, concernente la nomina del comitato di sorveglianza;

Visto l'art. 4, lettera *f),* della legge 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 1998 n. 373, concernente la razionalizzazione delle norme relative all'ISVAP;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1998 con il quale la SIAC S.p.a., con sede in Milano è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il provvedimento ISVAP del 29 maggio 1998 con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza della SIAC S.p.a.;

Vista la nota in data 25 maggio 2000 con la quale è stata comunicata la scomparsa del dott. Pierdaniele Melegari;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione del comitato di sorveglianza;

Nomina:

L'avv. Pietro Maria Tantalo componente del comitato di sorveglianza della SIAC S.p.a.

Il predetto comitato di sorveglianza risulta pertanto così composto:

dott. Carlo Ronchi, Presidente;

avv. Mario Siri;

avv. Pietro Maria Tantalo.

Roma, 2 luglio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A8855

REGIONE SARDEGNA

ORDINANZA 8 febbraio 2000.

Ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3024 del 30 novembre 1999. Piano di interventi straordinari (articoli 2 e 4, ordinanza n. 3024). (Ordinanza n. 1).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI IN SARDEGNA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 1999 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Cagliari colpito dagli eventi alluvionali nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3024, in data 30 novembre 1999, con la quale sono stati individuati i comuni della provincia di Cagliari colpiti dagli eventi alluvionali nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999 e con la quale il presidente della regione Sardegna è stato nominato commissario governativo delegato per gli interventi previsti dall'ordinanza stessa al fine di fronteggiare la situazione e il conseguente stato di emergenza;

Considerato che tale ordinanza prevede i seguenti interventi a cura del commissario governativo delegato:

1) la predisposizione di un piano di interventi straordinari, da realizzarsi nei comuni individuati all'art. 1 dell'ordinanza stessa:

per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la sistemazione urgente dei corsi d'acqua e dei versanti, da finanziarsi con i fondi messi a disposizione del commissario;

per la rimozione del pericolo o la prevenzione del rischio, da finanziarsi anche con eventuali fondi aggiuntivi messi a disposizione da ammimstrazioni dello Stato, dalla regione o dagli enti locali,

nonché da realizzarsi in comuni ancorché diversi da quelli indicati all'art. 1 dell'ordinanza medesima:

per la realizzazione delle opere necessarie a ridurre i rischi e prevenire il ripetersi dei danni per le popolazioni e le infrastrutture, in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi;

2) la realizzazione degli interventi previsti dal piano, finanziati con i fondi commissariali, mediante soggetti attuatori affidatari degli interventi stessi;

3) l'erogazione di contributi a favore di soggetti privati ed attività produttive gravemente danneggiate;

4) l'assegnazione di un contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, da erogarsi per il tramite dei comuni interessati;

Atteso che con legge regionale n. 26 del 17 dicembre 1999, la regione autonoma della Sardegna ha messo a disposizione, su propri capitoli di bilancio, fondi per un importo complessivo di 265 miliardi di lire, integrativi di quelli resi disponibili al commissario governativo delegato, per la realizzazione dei seguenti interventi:

1) concessione di contributi a favore delle aziende agricole danneggiate;

2) concessione di finanziamenti ai comuni ed alle province per la riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche;

3) concessione di contributi a privati per il ripristino delle unità immobiliari e dei beni mobili danneggiati;

4) realizzazione di opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica nelle aree colpite dagli eventi alluvionali;

5) concessione di finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla legge regionale n. 28 del 21 novembre 1985;

6) concessione di contributi per favorire la ripresa delle attività produttive delle piccole e medie imprese non agricole;

Atteso, altresì, che è stata assunta l'iniziativa legislativa di provvedere ad una consistente integrazione con ulteriori fondi statali della dotazione finanziaria disposta con l'ordinanza n. 3024 su citata;

Atteso, inoltre, che i fondi di cui all'ordinanza n. 3024/1999 saranno messi a disposizione del commissario governativo delegato su apposita contabilità speciale di tesoreria dello Stato a valere sul bilancio dello Stato, unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo della protezione civile» (cap. 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri);

Atteso che la stima dei danni accertati dal servizio del genio civile della regione, incaricato della valutazione degli stessi, per le due diverse categorie di interventi risulta di molto superiore all'ammontare delle disponibilità messe a disposizione del commissario governativo con l'art. 4 dell'O.M.I. n. 3024, nella misura di 15 miliardi;

Atteso che si è ritenuto predisporre un piano di interventi prioritari e finalizzati al ripristino della funzionalità dei corpi idrici e alla rimozione di particolari situazioni di rischio;

Atteso, ancora che, non appena si renderanno disponibili le ulteriori risorse, sarà cura del commissario governativo approvare con propria ordinanza ulteriori stralci di programmazione;

Atteso, infine, che con successive ordinanze commissariali si provvederà, per il piano in oggetto e per gli ulteriori stralci, a disciplinare le competenze istruttorie e le funzioni di supervisione delle attività tecniche da parte delle strutture regionali competenti, nonché le attribuzioni degli uffici e del personale impegnato;

Ordina:

Art. 1.

In attuazione degli articoli 2 e 4 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3024, in data 30 novembre 1999, è approvato il piano degli interventi straordinari, dell'importo di 15 miliardi di lire, finalizzato al ripristino della funzionalità dei corpi idrici ed alla rimozione di particolari situazioni di rischio, allegato alla presente ordinanza e di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Il piano di cui all'articolo precedente sarà trasmesso al Dipartimento della protezione civile ai sensi del quarto comma dell'art. 2 della su citata ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 8 febbraio 2001

Il commissario governativo delegato
Presidente della giunta regionale
FLORIS

ALLEGATO

ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO
DEL 30 NOVEMBRE 1999, N. 3024
(LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1999, N. 26)

Piano di intervento ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza M.I.

RELAZIONE

1. Premessa.

L'alluvione in questione si è annunciata con un primo evento eccezionale per intensità, ancorché limitato per estensione, che ha interessato, nella notte tra il giorno 11 ed il 12 novembre, il comune di Uta e le campagne circostanti, come accertato fin dalla mattina del 12 dai tecnici del servizio del genio civile immediatamente accorsi alla segnalazione del commissario prefettizio.

La pioggia, dopo una breve interruzione nella giornata del 12, si è ripresentata con intensità ancora maggiore e su un'area di gran lunga più estesa nella notte tra il 12 ed il 13 novembre, continuando per tutta la mattina del 13, ed estendendosi man mano dalla zona di Capoterra a quella di Assemini, Uta, Villasor, Decimomannu ed a tutto il basso Campidano, anche se scemando, man mano d'intensità. Contemporaneamente una precipitazione di pari intensità interessava la zona del Sarrabus e, particolarmente, la zona montana verso il Gerrei, rovesciando a valle sui comuni di S. Vito, Muravera e Villaputzu una piena eccezionale dei corsi d'acqua che interessano detti abitati e, particolarmente, quello di S. Vito.

A maggior chiarimento si allega la documentazione all'uopo predisposta dal servizio idrografico dell'assessorato dei lavori pubblici e dal servizio agrometereologico regionale.

2. *Ordinanza ministeriale.*

A seguito dell'evento alluvionale è stata emanata ordinanza del Ministro dell'interno n. 3024 del 30 novembre 1999 che prevede «un piano di interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture danneggiate, per la sistemazione urgente dei corsi d'acqua e dei versanti individuando altresì gli enti attuatori [....] Possono essere ricompresi nel piano [....] ulteriori interventi urgenti [....] strettamente connessi con l'evento calamitoso e finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio.

Il piano comprende anche le opere necessarie [....] a ridurre i rischi e prevenire il ripetersi dei danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi.»

3. *Articolazione del piano.*

Il piano, in attuazione all'O.M., prevede interventi articolati in due distinte categorie:

categoria A: interventi per il ripristino delle infrastrutture danneggiate nei comuni di cui all'ordinanza;

categoria B: opere complessivamente necessarie a ridurre i rischi e a prevenire il ripetersi dei danni per le popolazioni e le infrastrutture;

B/1 - Piano degli interventi prioritari - Interventi urgenti finalizzati al ripristino della funzionalità dei corpi idrici e alla rimozione di particolari situazioni di rischio, fino all'importo (L. 15.000.000.000) attualmente disponibile ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza ministeriale.

3.1 *Categoria A: interventi per il ripristino delle infrastrutture danneggiate nei comuni di cui all'ordinanza.*

Il servizio del genio civile ha individuato, su segnalazione dei comuni e previ sopralluoghi, le infrastrutture danneggiate e la stima dei danni per ciascuna opera. Il totale complessivo per ciascun comune ammonta a:

Comune	Importo
Capoterra	L. 13.812.500.000
Assemini	L. 5.774.000.000
S. Vito	L. 8.370.000.000
Villasor	L. 3.280.000.000
Uta	L. 2.650.000.000
Elmas	L. 455.000.000
Decimomannu	L. 1.040.000.000
Decimoputzu	L. 775.000.000
Villaspeciosa	L. 837.500.000
San Sperate	L. 615.000.000
Serramanna	L. 132.500.000
Muravera	L. 1.950.000.000
Villaputzu	L. 2.252.900.000
Monastir	L. 875.000.000
Sardara	L. 790.000.000
Serrenti	L. 670.000.000
Nuraminis	L. 630.000.000
Samatzai	L. 1.230.000.000
Furtei	L. 50.000.000
Guamaggiore	L. 200.000.000
Pimentel	L. 425.000.000
Pabillonis	L. 10.000.000
Castiadas	L. 1.730.000.000
Ballao	L. 150.000.000
Ortacesus	L. 550.000.000
Sanluri	nessun danno
San Gavino	nessun danno
Samassi	L. 50.000.000
IMPORTO COMPLESSIVO ACCERTATO	L. 49.304.400.000

Allo scopo di evitare sovrapposizioni d'interventi e di enti attuatori l'importo di cui sopra non comprende i danni più rilevanti alle opere idrauliche.

Individuati gli enti attuatori, che appare opportuno indicare negli stessi EE.LL., i medesimi provvederanno alla predisposizione e/o affidamento dei relativi progetti. Si propone che sulle opere finanziate, pur nell'autonomia degli EE.LL., venga esercitato il controllo previsto dall'art. 23 della legge regionale n. 24/1987. I progetti che riguardano opere che interferiscono con i corsi d'acqua o opere di manutenzione degli stessi dovranno ottenere le autorizzazioni obbligatorie ai sensi del regio decreto n. 523/1904 di competenza del servizio del genio civile dell'assessorato dei LL.PP.

Le relazioni e schede di dettaglio per ciascun comune sono state già trasmesse alla presidenza della giunta regionale.

3.2 *Categoria B: opere complessivamente necessarie a ridurre i rischi e a prevenire il ripetersi dei danni per le popolazioni e le infrastrutture (vedi tabella e schede riepilogative allegate).*

Nel mese di ottobre 1999 il servizio del genio civile dell'assessorato dei LL.PP. predispose il piano straordinario per la prevenzione del rischio idrogeologico, nella provincia di Cagliari, ai sensi del decreto-legge n. 180/1998, convertito con legge n. 267/1999, modificata con legge n. 226/1999. - Art. 1-*bis*. Detto piano fu approvato con deliberazione della g.r. n. 41/32 del 29 ottobre 1999. Si ritiene che il piano sia ancora valido, in quanto gran parte delle zone interessate, in misura più grave, dalla recente alluvione sono in esso ricomprese. Alla luce del recente evento sono necessari gli opportuni aggiornamenti, nonché le integrazioni relative ai comuni originariamente non compresi.

Con i dati raccolti a seguito dei sopralluoghi effettuati per l'accertamento dei danni, nonché con le segnalazioni pervenute da comuni, enti e privati, vista l'obiettiva difficoltà di individuare puntualmente, se non per le zone già comprese nel precedente piano, le opere necessarie alla prevenzione del rischio idraulico e di quantificarne le spese, si ritiene indispensabile la predisposizione dei seguenti studi preliminari volti ad individuare le problematiche generali e le puntuali opere di riassetto idraulico nelle aree maggiormente colpite e a stabilire i finanziamenti totali e per ciascun intervento.

Bacino idrografico Mannu-Cixerri:

studio preliminare n. 1. Programma organico di assetto funzionale del sistema idrico Mannu-Cixerri-S. Gilla, a difesa del basso Campidano. Importo presunto 20 miliardi;

studio preliminare n. 2. Interventi per il riassetto idraulico a difesa dei comuni alluvionati ricadenti nei bacini in sponda sinistra del rio Mannu. Importo presunto 50 miliardi;

studio preliminare n. 3. Interventi per il riassetto idraulico a difesa dei comuni alluvionati ricadenti nei bacini in sponda destra dei rio Mannu e Cixerri. Importo presunto 30 miliardi.

Bacino idrografico rio Santa Lucia:

studio preliminare n. 4. Interventi per il riassetto idrogeologico nell'area di Capoterra e riordino idraulico delle aree urbane. Importo presunto 20 miliardi.

Bacino idrografico Basso-Flumendosa:

progetto preliminare esistente: per i comuni di S. Vito, Muravera, Villaputzu, ricadenti nell'area del bacino del Basso Flumendosa, sono disponibili, presso l'assessorato difesa ambiente e l'ente autonomo del Flumendosa, i seguenti progetti preliminari costituenti unico piano e già inseriti nel piano straordinario precedentemente citato:

interventi per la realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa. Provvedimenti per il mantenimento dell'assetto paesistico territoriale attraverso interventi di riassetto idrogeologico redatto dal prof. ing. Costantino Fassò.

interventi per la realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa. Manutenzione e salvaguardia ambientale e naturalistica dell'asta valliva del Flumendosa redatto dal prof. ing. Ugo Maione.

Con provvedimento del commissario delegato si propone l'approvazione dei suddetti progetti preliminari, previa conferenza dei servizi di cui all'art. 23, comma 2, dell'O.M., su istruttoria preliminare, da esperirsi entro trenta giorni dall'acquisizione dei suddetti progetti, da parte di apposito gruppo di lavoro del competente settore del servizio del genio civile di Cagliari.

All'interno di quest'area, ancorché non previsti dai due progetti richiamati sopra, si sono individuati due progetti globali, ritenuti anchessi prioritari per l'eliminazione di particolari situazioni di rischio. Detti progetti, elencati nella scheda riepilogativa del programma, sono i seguenti:

sistemazione idraulica del Rio Cannas di S. Priamo (fraz. di S. Vito);

sistemazione idraulica del Rio Cannas di S. Vito.

Bacino idrografico Rio Malu-Villasor:

per questo bacino è allo studio un progetto complessivo presso il consorzio di bonifica della Sardegna meridionale. Per questa problematica è sufficiente la redazione del progetto, senza la predisposizione di studi preliminari particolari. Importo presunto 22 miliardi.

B/1: piano degli interventi prioritari - Interventi urgenti finalizzati al ripristino della funzionalità dei corpi idrici e alla rimozione di particolari situazioni di rischio.

Dall'elenco delle opere di cui alla categoria B si stralciano, fino all'importo immediatamente disponibile di lire 15 miliardi, di cui all'art. 4 dell'ordinanza ministeriale, le opere di più urgente realizzazione, concernenti il ripristino della funzionalità dei corpi idrici finalizzato alla rimozione di particolari situazioni di rischio nelle aree interessate dall'alluvione.

La progettazione delle opere verrà affidata, conformemente all'art. 3 dell'O.M., dal commissario delegato che individua l'ente attuatore.

I funzionari del settore 3.2. del servizio del genio civile
BALIA - MANCA - NOVELLA - PULIGHEDDU

Il coordinatore del settore 3.2.
PIRAS

Il coordinatore del servizio
DEPLANO

ALLEGATO

Regione Autonoma della Sardegna

Interventi globali e Piano straordinaro - Scheda riepilogativa

(O.M. n° 3024 del 30/11/99)

Interventi globali			Piano Straordinario - O.M. n. 3024					
bacino idr.	descrizione intervento	importo	scheda	comune	corso d'acqua	descr. interventi		
			n.				Importo	Ente Attuatore
Santa Lucia	interventi per il riassetto idrogeologico dell'area di Capoterra e riordino idraulico delle aree urbane	20.000.000.000	1	CAPOTERRA	Canali interni all'abitato	Eliminazione delle ostruzioni e adeguamento, ove possibile, delle sezioni idrauliche dei canali interni all'abitato	2.000.000.000	R.A.S. Ass. LL.PP
Mannu - Cixerri	programma organico di assetto funzionale del sistema idrico Mannu-Cixerri-S.Gilla a difesa del basso Campidano	20.000.000.000	2	ASSEMINI - ELMAS	Foce Rio Mannu, Rio Cixerri e colatori	Eliminazione ostruzioni alla foce e pulizia colatori	2.000.000.000	R.A.S. Ass. LL.PP
Mannu	interventi per il riassetto idraulico a difesa dei comuni alluvionati ricadenti nei bacini in sponda sx del rio Mannu	50.000.000.000	3	ASSEMINI	Rio Sa Nuxedda, Sa Traia, Giaccu Meloni	Eliminazione ostruzioni alla foce e in alveo con eliminazione rivestimenti danneggiati, realizzazione di tratti di nuove arginature e rifacimento di piccole opere d'arte	1.000.000.000	Consorzio Bonifica S.M.
rio Malu	interventi di riassetto idraulico afferenti il bacino del rio Malu a protezione dell'abitato di Villasor	22.000.000.000	4	VILLASOR	Rio Malu	Realizzazione nuove arginature, revisione di alcune quote arginali, rimozione rivestimenti danneggiati	2.000.000.000	Consorzio Bonifica S.M.
Mannu-Cixerri	interventi per il riassetto idraulico a difesa dei comuni alluvionati ricadenti nei bacini in sponda dx dei rii Mannu - Cixerri	30.000.000.000	5	UTA	Rio Coccodi e Rio Sa Sarpa	Eliminazione rivestimenti danneggiati e loro parziale ricostituzione, realizzazione di arginature preesistenti	2.000.000.000	Consorzio Bonifica S.M.
basso Flumendosa	interventi per la realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del basso Flumendosa		6	VILLAPUTZU MURAVERA	Fiume Flumendosa	Interventi urgenti di rimozione delle ostruzioni in alveo con asportazione di materiale limoso e vegetale	1.000.000.000	R.A.S. Ass. LL.PP
		57.500.000.000	7	SAN VITO - MURAVERA	Rio Uri, Rio Pibilia e Rio Baccu Arrodas	Protezioni spondali, ripristino opere trasversali e risegomature d'alveo e di sponda.	3.000.000.000	R.A.S. Ass. LL.PP
rio Cannas S.Priamo	sistemazione idraulica	4.000.000.000	8	SAN VITO	Rio Cannas San Priamo	Rifacimento dell'opera d'arte stradale e protezioni spondali	1.000.000.000	Consorzio Bonifica S.M.
rio Cannas S.Vito	sistemazione idraulica	3.000.000.000	9	SAN VITO	Rio Cannas di S.Vito	Rifacimento dell'opera d'arte stradale e protezioni spondali	1.000.000.000	R.A.S. Ass. LL.PP
	TOTALE INT. GLOB.*	206.500.000.000				TOTALE O.M.	15.000.000.000	

*compresi gli interventi prioritari di cui all'O.M.

R.A.S. Ass. LL.PP. Genio Civile Ca.

Scheda

1

Piano interventi straordinari
(O.M. n° 3024 DEL 30/11/99)

Provincia:	**CAGLIARI**
Comune/i:	CAPOTERRA
Corso/i d'acqua:	Canali interni all'abitato

- **Descrizione sintetica del problema idraulico e del danno**:

L'eccezionalità dell'evento unitamente all'inadeguatezza delle opere idrauliche ha messo in crisi e fortemente danneggiato il sistema di canali interni all'abitato provocando gravi danni alle infrastrutture pubbliche e private.

- **Interventi di urgente ripristino:**
  (di cui all' art. 4 dell'O.M.) **£ 2.000.000.000**

- **Descrizione sintetica degli interventi:**

Eliminazione delle ostruzioni e adeguamento, ove possibile, delle sezioni idrauliche dei canali interni all'abitato finalizzati al ripristino temporaneo e la miglioramento della loro funzionalità idraulica.

- **Ente attuatore**:

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA – Assessorato Dei Lavori Pubblici..

- **Note:**

Primi interventi a salvaguardia dell'abitato, delle infrastutture e delle aree produttive. Gli interventi globali delle opere potranno essere più compiutamente definiti da un progetto preliminare "per il riassetto idrogeologico nell'area di Capoterra e riordino idraulico delle aree urbane" per un importo presunto di £ 20.000.000.000

Scheda

2

Piano interventi straordinari

(O.M. n° 3024 DEL 30/11/99)

Provincia:	**CAGLIARI**
Comune/i:	Assemini/Elmas
Corso/i d'acqua:	Foce Rio Mannu, Rio Cixerri e colatori

- **Descrizione sintetica del problema idraulico e del danno:**

L'eccezionalità dell'evento unitamente all'inadeguatezza del sistema di raccolta della acque di dreno e l'ostruzione della foce ha provocato allagamenti generalizzati delle aree afferenti la zona del basso campidano.

- **Interventi di urgente ripristino:**
  (di cui all' art. 4 dell'O.M.) **£ 2.000.000.000**

- **Descrizione sintetica degli interventi:**

Eliminazione parziale delle ostruzioni alla foce del rio Mannu e Cixerri sullo stagno S.Gilla

- **Ente attuatore:**

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA – Assessorato dei Lavori Pubblici..

- Note:

Primi interventi a salvaguardia dell'abitato e delle infrastutture. L'importo globale per il ripristino della funzionalità idraulica ammonta a presuntivamente a £ 20.000.000.000

Scheda

3

Piano interventi straordinari

(O.M. n° 3024 DEL 30/11/99)

Provincia:	**CAGLIARI**
Comune/i:	ASSEMINI
Corso/i d'acqua:	Rio Sa Nuxedda, Sa Traia, Giaccu Meloni

- **Descrizione sintetica del problema idraulico e del danno:**

L'eccezionalità dell'evento ha provocato il danneggiamento dei rivestimenti e delle opere d'arte presenti nei canali di bonifica evidenziando la necessità di migliorare la funzionalità degli stessi anche mediante eliminazione delle ostruzioni presenti alla foce.

- **Interventi di urgente ripristino:**
  (di cui all' art. 4 dell'O.M.) **£ 1.000.000.000**

- **Descrizione sintetica degli interventi:**

Eliminazione ostruzioni alla foce e in alveo con eliminazione rivestimenti danneggiati, realizzazione di tratti di nuove arginature e rifacimento di piccole opere d'arte.

- **Ente attuatore:**

Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale

- **Note:**

Primi interventi a salvaguardia dell'abitato, delle infrastutture e delle aree produttive. L'intervento globale dovrà essere compiutamente definito da un progetto preliminare "per il riassetto idraulico a difesa dei comuni alluvionati ricadenti in sponda sx del rio Mannu" per un importo presunto di £ 50.000.000.000

Scheda

4

Piano interventi straordinari

(O.M. n° 3024 DEL 30/11/99)

Provincia:	**CAGLIARI**
Comune/i:	VILLASOR
Corso/i d'acqua:	RIO MALU

- **Descrizione sintetica del problema idraulico e del danno:**

Esondazione del rio Malu in prossimità dell'abitato di Villasor con allagamento di una parte del centro abitato e delle campagne circostanti (esondazione già verificatasi negli anni trascorsi, ultima delle quali nel 1993). Assenza di arginatura del rio Malu in sx idraulica, probabile inadeguatezza della sezione idraulica del corso d'acqua e/o dei numerosi attraversamenti fluviali. Necessità di interventi di riassetto idraulico complessivo. Danni al patrimonio comunale, all'agricoltura ed ai privati.

- **Interventi di urgente ripristino:**
  (di cui all' art. 4 dell'O.M.) **£ 2.000.000.000**

- **Descrizione sintetica degli interventi:**

Realizzazione nuove arginature, revisione di alcune quote arginali, rimozione rivestimenti danneggiati.

- **Ente attuatore:**

Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale

- **Note:**

Primi interventi a salvaguardia dell'abitato. L' intervento globale prevede ulteriori lavori per l' importo presunto di **£ 22.000.000.000** necessari per un riordino del Rio Malu.

Scheda

5

Piano interventi straordinari
(O.M. n° 3024 DEL 30/11/99)

Provincia:	**CAGLIARI**
Comune/i:	UTA
Corso/i d'acqua:	Rio Coccodi e Rio Sa Sarpa

- **Descrizione sintetica del problema idraulico e del danno:**

L'eccezionalità dell'evento ha provocato il danneggiamento dei rivestimenti e delle protezioni spondali provocando numerose rotte arginali per le quali è necessario l'immediato ripristino a protezione di infrastrutture viarie principali.

- **Interventi di urgente ripristino: (di cui all' art. 4 dell'O.M.)** **£ 2.000.000.000**

- **Descrizione sintetica degli interventi:**

Eliminazione rivestimenti danneggiati e loro parziale ricostituzione, realizzazione di arginature preesistenti.

- **Ente attuatore:**

Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale

- **Note:**

Primi interventi a salvaguardia dell'abitato, delle infrastrutture e delle aree produttive. L'intervento globale delle opere necessita di lavori "per il riassetto idraulico a difesa dei comuni alluvionati ricadenti in sponda dx del rio Cixerri" per un importo presunto di £ 30.000.000.000

Scheda
Piano interventi straordinari
(O.M. n° 3024 DEL 30/11/99)
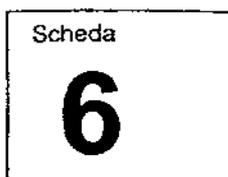
Provincia:	**CAGLIARI**
Comune/i:	VILLAPUTZU - MURAVERA
Corso/i d'acqua:	Fiume Flumendosa

- **Descrizione sintetica del problema idraulico e del danno**:

La notevole ostruzione della tratto finale dell'asta del Flumendosa a valle del ponte sulla S.S. 125 ha impedito il regolare deflusso degli affluenti del Flumendosa (Pibilia., Uri) aggravando i fenomeni di piena con conseguente sormonto e rottura degli argini dei predetti corsi d'acqua in prossimità delle zone urbanizzate.

- **Interventi di urgente ripristino:**
(di cui all' art. 4 dell'O.M.) **£ 1.000.000.000**

- **Descrizione sintetica degli interventi:**

Interventi urgenti di rimozione delle ostruzioni in alveo con asportazione di materiale limoso e vegetale.

- **Ente attuatore**:

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA – Assessorato Dei Lavori Pubblici..

- **Note:**

vedi scheda n 7

Scheda

7

Piano interventi straordinari
(O.M. n° 3024 DEL 30/11/99)

Provincia:	**CAGLIARI**
Comune/i:	SAN VITO - MURAVERA
Corso/i d'acqua:	Rio Uri, Rio Pibilia e Rio Baccu Arrodas

- **Descrizione sintetica del problema idraulico e del danno:**

L'irruenza delle acque durante l'evento alluvionale ha prodotto il sormonto e numerose rotte degli argini a protezione dell'abitato. Ha inoltre ulteriormente danneggiato le opere di difesa spondale e le opere trasversali dei rii Pibilia e Arrodas con sovralluvionamento della confluenza.

- **Interventi di urgente ripristino:**
  (di cui all' art. 4 dell'O.M.) **£ 3.000.000.000**

- **Descrizione sintetica degli interventi:**

Protezioni spondali a completamento degli interventi di somma urgenza già eseguiti, ripristino opere trasversali e risagomature d'alveo e di sponda.

- **Ente attuatore:**

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - Assessorato LL.PP.

- **Note:**

Primi interventi a salvaguardia dell'abitato, delle infrastrutture e delle aree produttive. L'intervento globale necessita di lavori per un importo presunto di £ 57.500.000.000

Scheda

8

Piano interventi straordinari

(O.M. n° 3024 DEL 30/11/99)

Provincia:	**CAGLIARI**
Comune/i:	SAN VITO
Corso/i d'acqua:	Rio Cannas di S.Priamo

- **Descrizione sintetica del problema idraulico e del danno:**

Esondazione del Rio Cannas in prossimità dell'abitato, provocata sia dall'insufficiente sezione del ponticello sulla S.S. 125, sia dalla mancanza di protezioni sulla spondali soprattutto in dx a protezione del villaggiò di San Priamo.

- **Interventi di urgente ripristino:**
  (di cui all' art. 4 dell'O.M.) **£ 1.000.000.000**

- **Descrizione sintetica degli interventi:**

Rifacimento dell'opera d'arte stradale e protezioni spondali.

- **Ente attuatore:**

Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale

- Note:

Primi interventi a salvaguardia dell'abitato. L'intervento globale delle opere necessita di lavori per un importo presunto di **£ 4.000.000.000**.

Scheda

Piano interventi straordinari
(O.M. n° 3024 DEL 30/11/99)

Provincia:	**CAGLIARI**
Comune/i:	SAN VITO
Corso/i d'acqua:	Rio Cannas di S.Vito

- **Descrizione sintetica del problema idraulico e del danno:**

Esondazione del Rio Cannas in prossimità dell'abitato, provocata sia dall'ostruzione del tubolare costituente l'attraversamento della S.S. 387, sia dell'erosione e parziale sormonto dell'argine in dx in prossimità del Flumendosa.

- **Interventi di urgente ripristino:**
  (di cui all' art. 4 dell'O.M.) **£ 1.000.000.000**

- **Descrizione sintetica degli interventi:**

Rifacimento dell'opera d'arte stradale e protezioni spondali.

- **Ente attuatore:**

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA – Assessorato dei Lavori Pubblici..

- **Note:**

Primi interventi a salvaguardia dell'abitato. L'intervento globale necessita di lavori per un importo presunto di **£ 3.000.000.000** per l'ultimazione delle protezioni spondali.

I DATI RILEVATI A TERRA

Le precipitazioni in questione hanno interessato due aree distinte della Sardegna: il Basso Campidano e una vasta area della Sardegna sudorientale comprendente le zone costiere dell'Ogliastra del Salto di Quirra e del Sarrabus. E' però doveroso segnalare che, mentre nella Costa Orientale si è trattato di un fenomeno relativamente esteso, nel Basso Campidano le piogge sono state estremamente localizzate. Fra le stazioni (Fig. 8) del SAR e dell'ERSAT solo quattro si trovavano nelle aree interessate. La stazione di Decimomannu per il Basso Campidano, quella di Muravera per il Sarrabus, e quelle di Jerzu e di Pelau per il Basso Ogliastra. Di queste, la stazione di Jerzu è stata danneggiata da un fulmine, che ne ha compromesso la funzionalità, garantendo solo un parziale monitoraggio del fenomeno.
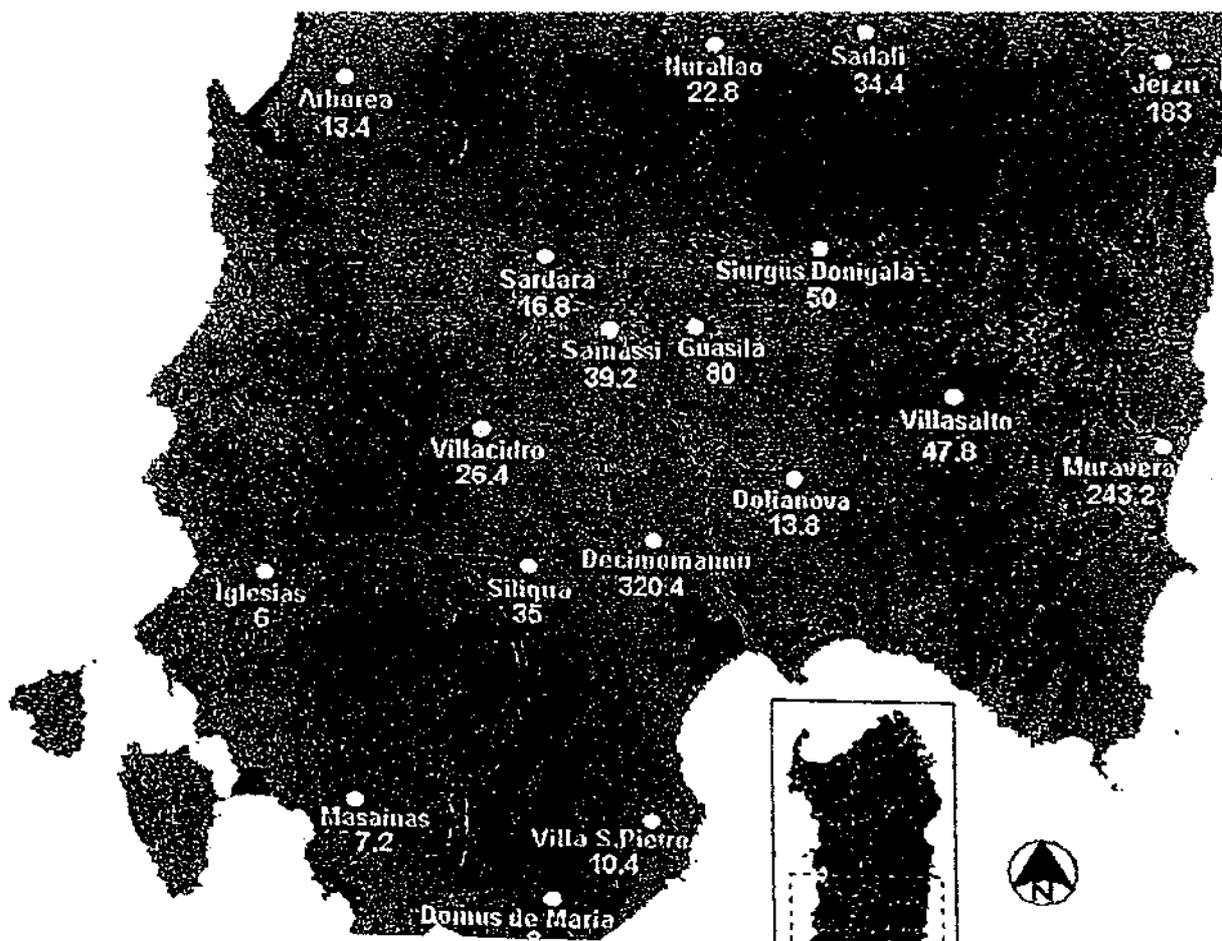
Fig. 8 – Dati pluviometrici (in mm) registrati dalla rete di stazioni agrometeorologiche del SAR tra le 17:00 del 12.11.99 e le 17:00 del 13.11.99

Le giornate interessate dall'evento sono state soprattutto il 12 e il 13, sebbene degli strascichi si sino avuti il 14 e il 15. Come si vede dai pluviogrammi di Decimomannu e Muravera, le due stazioni che hanno registrato i valori più alti, le piogge sono arrivate in tre ondate. La prima, nella mattina del 12, ha portato rispettivamente 42.6 mm e 63.8 mm nelle due stazioni; la seconda ondata, invece, è stata più intensa e concentrata nel tempo e ha portato rispettivamente 292.8 mm e 181.0 mm nella notte fra il 12 e il 13. Come si vede, dunque, la prima ondata ha probabilmente saturato d'acqua il terreno, mentre la seconda ha rovesciato un grosso quantitativo d'acqua su un terreno quasi incapace di assorbirla, con conseguente ruscellamento che poi si è tradotto in un alluvione. Una terza ondata, infine, è arrivata nella mattina del 13 portando altri 27.4 mm a Decimomannu e 61.2 mm a Muravera. Le piogge del 14 e 15, sono state intense, ma decisamente di minore portata. Leggermente diversa la sequenza temporale degli eventi in Ogliastra (Jerzu-Pelau), dove non si è avuta la pioggia della mattina del 12, ma si assistito ad un'intensa precipitazione nella notte tra il 12 e il 13 (267.2 mm) seguita da una seconda da 102.8 mm nella giornata del 13. Gli strascichi delle ore successive sono stati trascurabili.

Globalmente tra il 12 e il 14 sono piovuti 460.2 mm a Decimomannu, 307.4 mm a Muravera e 376.8 mm a Pelau. Se poi s'aggiungono i quasi 40 mm di Decimomannu della mattina del 15, si arriva a sfiorare i 500 mm d'acqua in poco più di 3 giorni. L'estrema localizzazione dell'evento, per quel che riguarda il Campidanc, è ben visibile dai valori delle stazioni circostanti. Infatti, se si considerano i cumulati dalle 17:00 del 12 alle 17:00 del 13, si vede che a Siliqua sono piovuti solo 35.0 mm, a Dolianova 13.8 mm, a Guasila 80.0 mm e a Villasalto 47.8 mm. E' dunque ben evidente che solo Guasila ha parzialmente risentito dell'evento, mentre sul resto delle stazioni le piogge sono state assolutamente nella norma.

01A7112

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del 21 agosto 2001

Dollaro USA	0,9128
Yen giapponese	109,40
Corona danese	7,4468
Lira Sterlina	0,63040
Corona svedese	9,4310
Franco svizzero	1,5166
Corona islandese	89,70
Corona norvegese	8,1215
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,57389
Corona ceca	34,078
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,24
Litas lituano	3,6504
Lat lettone	0,5662
Lira maltese	0,4064
Zloty polacco	3,8997
Leu romeno	27205
Tallero sloveno	219,5238
Corona slovacca	43,173
Lira turca	1311000
Dollaro australiano	1,7110
Dollaro canadese	1,4107
Dollaro di Hong Kong	7,1196
Dollaro neozelandese	2,0874
Dollaro di Singapore	1,5973
Won sudcoreano	1167,47
Rand sudafricano	7,5840

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A9298

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zerinol C.M.»

Estratto decreto n. 533 del 2 agosto 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Zerinol C.M.» nelle forme e confezioni:

«300 mg + 2 mg compresse rivestite», 20 compresse, «300 mg + 2 mg supposte», 10 supposte alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello - Firenze, località Prulli 103/C, c.a.p. 50100, Italia, codice fiscale 00421210485.

Confezioni autorizzate, N.RI - A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «300 mg + 2 mg compresse rivestite» 20 compresse - A.I.C. n. 035304043 (in base 10) 11PDMC (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita.

Classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore:

Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. stabilimento sito in Reggello - Firenze - Italia, località Prulli di Sotto n. 103/C (Produzione totale); Montefarmaco) S.p.a. stabilimento sito in Pero (Milano), via Galilei, 7 (Produzione totale).

Composizione: 1 compressa rivestita.

Principio attivo: paracetamolo 300 mg; clorfenamina maleato 2 mg, pari a clorfenamina 1.41 mg.

Eccipienti: amido di mais 25 mg; cellulosa microgranulare 60 mg; polivinilpirrolidone 13,661 mg; magnesio stearato 3 mg; sodio carbissimetilcellulosa 15 mg; talco 57,917 mg; saccarosio 132,807 mg; gelatina 2,907 mg; polietilenglicole 6000 1,661 mg; calcio carbonato 10,797 mg; clorofilla idrosolubile 0,05 mg; gomma arabica 0,075 mg; cera carnuaba 0,125 mg;

Confezione: «300 mg + 2 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 035304056 (in base 10) 11PDMS (in base 32).

Forma farmaceutica: supposta.

Classe: C .

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., stabilimento sito in Reggello - Firenze - Italia, località Prulli di Sotto n. 103/C (Produzione totale).

Composizione: 1 supposta.

Principio attivo: paracetamolo 300 mg; clorfenamina maleato 2 mg, pari a clorfenamina 1.41 mg.

Eccipienti: sodio metabisolfito 3 mg; esteri gliceridi di acidi grassi saturi 1590 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9242

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinale per uso umano

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 427 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale: ARICEPT, CARDURA, DIFLUCAN, EPIESTROL, ZOLOFT.

Titolare A.I.C.: società Pfizer Italiana S.p.a., strada statale 156, km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Aricept» 28 compresse film rivestite, 5 mg A.I.C. n. 033254018/M, «Aricept» 28 compresse film rivestite, 10 mg A.I.C. n. 033254020/M «Cardura» 30 compresse 2 mg - A.I.C. n. 026821013, «Cardura» 20 compresse 4 mg - A.I.C. n. 026821025, «Diflucan» 50 mg capsule rigide - 7 capsule rigide - A.I.C. n. 027267018, «Diflucan» 100 mg capsule rigide - 10 capsule rigide - A.I.C. n. 027267044, «Diflucan» 200 mg capsule rigide - 7 capsule rigide - A.I.C. n. 027267095, «Diflucan» 50

mg/ml polvere per sospensione orale - flacone 350 mg - A.I.C. n. 027267057, «Diflucan gel» 0,5% - tubo da 20 g - A.I.C. n. 027267069, «Epiestrol 25» - 8 cerotti transdermici 2 mg - A.I.C. n. 029000015, «Epiestrol 20» - 8 cerotti trasdermici 4 mg - A.I.C. n. 029000027, «Epiestrol 100» - 8 cerotti trnsdermici 8 mg - A.I.C. n. 029000039, «Zoloft» 50 mg capsule rigide - 15 capsule - A.I.C. n. 027753019, «Zoloft» 50 mg compresse film rivestite - 15 compresse - A.I.C. n. 027753033, prodotti anteriormente al 12 gennaio 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 945 del 30 ottobre 2000, di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dall'11 luglio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8271

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dacriosol»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 428 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale: DACRIOSOL - collirio flac. contagocce 10 ml A.I.C. n. 032147011 - collirio 30 fiale monod. 0,4 ml A.I.C. n. 032147047.

Titolare A.I.C.: Società Alcon Italia S.p.a., via Roma n. 108, palazzo C-D/1 - 20060 Cassina De' Pecchi (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti della confezione della specialità medicinale «Dacriosol» collirio flac contagocce 10 ml A.I.C. n. 032147011 «Dacriosol» collirio 30 fiale monod. 0,4 ml A.I.C. n. 032147047, prodotti anteriormente al 8 luglio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 579 del 15 maggio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 3 luglio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8272

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duratirs»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 429 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale: DURATIRS, tubo a punta oftalmica 3,5 g A.I.C. n. 032149015.

Titolare A.I.C.: Società Alcon Italia S.p.a., via Roma n. 108, palazzo C-D/1 - 20060 Cassina De' Pecchi (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti della confezione della specialità medicinale «Duratirs» tubo a punta oftalmica 3,5 g A.I.C. n. 032149015, prodotti anteriormente al 8 luglio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 580 del 15 maggio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 3 luglio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8273

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nafcon A»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 431 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale: NAFOCAN A 15 ml A.I.C. n. 028857011.

Titolare A.I.C.: Società Alcon-Couvreur S.a., Rijksweg, 14 - B-2870 Puurs (Belgio).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti della confezione della specialità medicinale «Nafcon A» 15 ml A.I.C. n. 028857011, prodotti anteriormente al 10 dicembre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 714 del 17 novembre 1999 di cambio di titolarità, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 2 giugno 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8274

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oftacilox»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 432 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale: OFTACILOX flacone contagocce 5 ml A.I.C. n. 028476012.

Titolare A.I.C.: Società Alcon-Couvreur S.a., Rijksweg, 14 - B-2870 Puurs (Belgio).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti della confezione della specialità medicinale «Oftacilox» flacone contagocce 5 ml A.I.C. n. 028476012, prodotti anteriormente al 10 dicembre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 713 del 17 novembre 1999 di cambio di titolarità, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 2 giugno 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8275

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alomide»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 433 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale: ALOMIDE, collirio 5 ml 0,1% - A.I.C. n. 027384015, 20 monodosi collirio 0,5 ml 0,1% - A.I.C. n. 027384027.

Titolare A.I.C.: Società Alcon-Couvreur S.a., Rijksweg, 14 - B-2870 Puurs (Belgio).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti della confezione della specialità medicinale «Alomide» collirio 5 ml 0,1% A.I.C. n. 027384015, 20 monodosi collirio 0,5 ml 0,1% A.I.C. n. 027384027, prodotti anteriormente al 10 dicembre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 715 del 17 novembre 1999 di cambio di titolarità, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 2 giugno 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8277

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «FDP Fisiopharma»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 442 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale: FDP FISIOPHARMA.

Titolare A.I.C.: Fisiopharma S.r.l., nucleo industriale - 84020 Palomonte (Salerno).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica regime di fornitura (decreto-legge n. 539/1992).

«5 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere da 5 g + 1 flacone solvente da 50 ml - A.I.C. n. 033631019.

«10 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere da 10 g + 1 flacone solvente da 100 ml - A.I.C. n. 033631021.

Si autorizza la modifica del regime di fornitura per le confezioni della specialità medicinale in oggetto che sarà: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

01A8276

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zerinol»

Con il decreto n. 800.5/R.M.45 /D121 del 2 agosto 2001 specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ZERINOL.

Compresse rivestite: 20 compresse 023427 077.

Adulti supposte: 10 supposte 023427 089.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

01A9241

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «Ex Batteria Garassini», in S. Teresa di Gallura

Con decreto interministeriale n. 1181 in data 10 luglio 2001 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - ramo difesa marina a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex Batteria Garassini» distinto in catasto del comune censuario di S. Teresa di Gallura (Sassari) al foglio di mappa n. 2, mappali nn. 241, 242, 243, per una superficie complessiva di Ha 11.03.11.

01A8974

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «Ex Batteria M 17», in S. Teresa di Gallura

Con decreto interministeriale n. 1182 in data 10 luglio 2001 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - ramo difesa marina a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex Batteria M 17» sito nel comune di S. Teresa di Gallura (Sassari) e riportato nel comune censuario medesimo al foglio n. 4, mappali nn. 14, 76, 77, 81, 91, 92, 93, 98, 99, 106, 110, 111, per una superficie complessiva di Ha 12.38.24.

01A8973

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato relativo allo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Agritur a r.l., in Cremona

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Agritur a r.l. con sede in Cremona, corso Vittorio Emanuele n. 55 (costituita con rogito notaio dott. Pietro Folletti in data 9 aprile 1982, repertorio n. 82.327/7939) che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Cremona - corso Campi, 8 - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A8748

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Utilizzazione del personale delle istituzioni scolastiche presso le università per i corsi di formazione universitaria del personale docente (2-3 agosto 1998, n. 315, art. 1; decreto ministeriale n. 9342 del 15 marzo 2001, art. 4, quarto capoverso).

A rettifica di errore materiale contenuto nell'art. 4, quarto capoverso, del decreto ministeriale in oggetto, si precisa — per quanto riguarda l'utilizzazione a tempo pieno del personale docente è dirigente della scuola elementare presso le Università, con funzioni di supervisione di tirocinio — che le relative graduatorie concorsuali dovranno essere comunicate dalle Università ai direttori degli uffici scolastici regionali interessati e alla direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione - Ufficio V, che disporranno le utilizzazioni rispettivamente per i docenti e per i dirigenti scolastici, sulla base del numero dei posti previsti nella tabella *C* allegata al citato decreto del 15 marzo 2001.

01A9160

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modificazioni allo statuto della UAP Vita S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1918 del 26 luglio 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della UAP Vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 30 marzo 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 11 (collegio sindacale): nuova disciplina in materia di: *a)* requisiti di professionalità per i sindaci; *b)* individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa; art. 20 (nomina e retribuzione); nuova disciplina in materia di: *a)* modalità di nomina dei sindaci; *b)* cause di incompatibilità dei sindaci.

01A9004

Approvazione delle modificazioni allo statuto della AXA Interlife S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1919 del 26 luglio 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della AXA Interlife S.p.a. con le modifiche deliberate in data 30 marzo 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 20 (collegio sindacale): nuova disciplina in materia di: *a)* requisiti di professionalità per i sindaci; *b)* individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa; art. 21 (nomina e retribuzione); nuova disciplina in materia di: *a)* modalità di nomina dei sindaci; *b)* cause di incompatibilità dei sindaci.

01A9003

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 3 maggio 2001 del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, recante: «Proroga della gestione commissariale del Consorzio agrario provinciale di Venezia, in Mestre». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 18 giugno 2001).

Nell'ultimo periodo delle premesse al decreto citato in epigrafe, riportato nella seconda colonna della pag. 51 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... fusione del Consorzio di Venezia con il *codice di avviamento postale* di Padova e comunque non oltre il 31 dicembre 2001.», leggasi: «... fusione del Consorzio di Venezia con il *C.A.P. (Consorzio agrario provinciale)* di Padova e comunque non oltre il 31 dicembre 2001.».

01A9179

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651194/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77